

C A P I T O L O VIII°

CASA D'ESTE - LA REPUBBLICA PADOVANA
GUELFI E Ghibellini ED IL SINODO DI MONSELICE

Il Salomonio, riferendosi al Rolandino (fol. 84), sotto l'anno di Cristo 1257, scrive "Liberata Padova dai veneti, Pontifici e altri alleati, quelli di Monselice sollevati contro le genti d'Ezzelino, che unite col podestà della terra correvano alla Rocca per salvarsi, ricu-
sando il castellano di ricevergli per timor di qualche tradimento, li Monselesani li tagliarono tutti a pezzi, e si diedero al comun di Padova". Nel precedente capitolo noi abbiamo dimostrato come questa trop-
pe sintetica affermazione dataci dal Salomonio non sia del tutto esat-
ta. Infatti nel 1257 avvenne la definitiva resa della Rocca al Mar-
chese d'Este, per opera di Profeta capitano di Ezzelino e soltanto
qualche anno dopo, come or ora vedremo, passò sotto il dominio della
Repubblica Padovana. Gli storici, che si sono occupati superficial-
mente delle cose di Monselice, narrando di questo periodo, dicono che
nel 1257 il castello è tornato in dominio degli Estensi. Essi adotta-
no il verbo tornare perchè, senza troppo approfondire le esposte argo-
mentazioni, vogliono esprimere la convinzione che Monselice anche in
passato aveva soggiaciuto al dominio di Casa d'Este. Se una tale af-
fermazione volesse riferirsi all'epoca delle prime invasioni barbari-
che quando cioè, per una migliore comune difesa, Monselice si era pos-
to sotto la protezione della famiglia degli Azzi, di origine romana e
residente ad Este, famiglia da cui si vorrebbe far derivare gli antichi
progenitori o comunque le più antiche origini di quella che parecchi
secoli dopo divenne la dinastia degli Obertenghi e di Casa d'Este -
nulla avremmo da obiettare ma siccome l'opinione di quegli storici si
addimostra ferma nel ritenere che gli Estensi abbiano esercitato, nei
tempi della loro potenza, più volte e non brevemente il loro dominio
sul nostro territorio, noi, richiamandoci a quanto abbiamo narrato,
dedotto e commentato in precedenti capitoli, crediamo di meglio aspor-
ci al vero osservando che una vera e propria giurisdizione di Casa
d'Este su Monselice si ebbe soltanto nel 1257, appunto con la resa di
Profeta al Marchese Azzo e con la fine del periodo Ezzeliniano. Di

breve durata fu però questo periodo di dominazione Estense poiché nel 1259 Azzo VIII^o, gravato da debiti, cedette il nostro territorio ai padovani ottenendone congrui benefici penunziari. Per quanto questo fatto, o meglio questo contratto, sia incontestabilmente ammesso, non ci vien però fatto conoscere quali sieno stati i patti effettivi di questa cessione. Ma torneremo fra breve su questo argomento.

Anche la soggezione di Monselice a Padova, avvenuta nel 1259, viene dagli storici che hanno dovuto trattare, senza poterle approfondire, di cose monselicensi, viene descritta come un ritorno di giurisdizione in precedenti epoche maturatasi e più precisamente sin dalla seconda metà del secolo decimo allorquando cioè Monselice cedette a Padova il grado di Capo Contea. Su tale argomento ci siamo largamente intrattenuti più volte nei capitoli antecedenti ed abbiamo dimostrato come, dopo la assunzione di Padova al grado di Comitato, Monselice, privato effettivamente ma non virtualmente di quel titolo, abbia sempre goduto di una certa indipendenza ed autonomia che Padova, volente o nolente, ad esso riconosceva in omaggio al suo lungo passato di predominio sul territorio padovano. Tale autonomia, che maggiormente si affermava per essere Monselice investita del grado di Camera Imperiale, poteva in certe occasioni assurgere anche alla forza di vera rivalità. Costituiva poi il nostro castello la chiave di volta per mantenere, da parte degli aspiranti al dominio di Padova, l'occupazione ed il possesso di quella città. Questa situazione di carattere strategico e politico accresceva nel nostro castello ogni diritto di prestigio e di rispetto che si era procurato con le sue gloriose gesta contro i barbari invasori, con la sua assunzione a Capo del Padovano e con la ospitalità data ai padovani nei tempi delle loro maggiori calamità. Ma tale posizione strategica di Monselice se costituiva un elemento favorevole per la sua indipendenza dal regime politico padovano, doveva però alla sua volta formare oggetto di una sia pure ridotta o limitata, subordinazione, specie per il bisogno che aveva Padova di predisporre in Monselice ogni possibile difesa militare, a salvaguardia della propria libertà e sicurezza. Così una legge della Repubblica Padovana, nel 1236, quando la minaccia Ezzeliniana incombeva sui nostri territori per la conquista di Padova, ordinava che al podio, nella cima della Rocca, vi fosse presidio permanente con 42 soldati e un capitano. Gli eserciti di quei tempi erano costituiti da un numero esiguo di soldati, addirittura irrisorio di fronte alla potenza numerica degli eserciti odierni sicchè il presidio di 42 militi nell'alto della muni

tissima Rocca poteva sembrare sufficiente a difenderla da ogni tentativo nemico. Così nel 1237 il Podestà di Padova Marin Badoero nominava castellano maggiore di Monselice Pesce dei Paltanieri padre del Cardinale Simone. L'autonomia di Monselice da Padova, osserva giustamente il Main, era voluta dalla reciproca difesa, dai rapporti economici e culturali, dal privilegio e dalla protezione imperiale che Padova non aveva, come ebbe a dimostrare, nei suoi studi storici su quell'epoca, la dottoressa Elsa Zorzi di Padova.

Con la cessione fatta a Padova da Azzo VII, nel 1259, del castello di Monselice, l'autonomia di questo di fronte a Padova, mantenutasi elevata fino al 1236, epoca della conquista Ezzeliniana, dovette subire un notevole rallentamento sia perchè il fatto della cessione suddetta dava a Padova maggiori diritti su Monselice in confronto di quegli che poteva vantare anteriormente al 1236, sia perchè la dominazione Ezzeliniana aveva certamente modificato le situazioni ed i rapporti politici tra Padova e la città nostra.

Sotto il dominio della Repubblica Padovana Monselice continuò a reggersi a mezzo dei Podestà. Per legge del 1276 i podestà erano due ad un tempo. Ricevevano ciascuno L. 100 di salario al semestre con obbligo per l'uno o per l'altro di risiedere personalmente nel Comune. Per legge del 1275 furono messi a custodirne il castello due capitani, uno pedone, e l'altro cavaliere, con 46 guardie, tra cui 10 balestrieri. Uno dei capitani doveva alloggiare nella torre del castello con otto guardie e due balestrieri. Ogni capitano riceveva per se e due servi lo stipendio mensile di L. 20, ogni guardia L. 3 e ogni balestriero L. 3,50 sempre mensili. Si mantennero i due podestà contemporanei fino al 1299 il che dimostra la grande importanza che i padovani davano al nostro Castello. Da quell'anno si cominciò ad eleggere un solo Podestà. Doveva avere l'età maggiore di anni trenta e minore di anni sessanta. Doveva inoltre essere cittadino di Padova, buono, prudente e cavaliere. Veniva eletto dal Consiglio Maggiore di Padova al quale prestava giuramento. Godeva di uno stipendio semestrale di lire cinquecento per sè, un giudice, otto berrovieri e tre cavalli dei quali uno destriero, uno da guerreggiare ed uno ronzino. Tutto questo accompagnamento egli doveva portare con se in Monselice e da questa comunità veniva pagato il suo stipendio. Erano sue incombenze, fra l'altro, di vietare l'uso della armi ai Monseliciani, sentenziare nelle liti e multare fino a sessanta soldi. Era obbligato a permanere con i suoi ufficiali entro il ter

Sotto la Repubblica Padovana si diede ogni miglior cura ed ordinamento ai pubblici servizi. Molte disposizioni vennero emanate in materia di acque, di ponti e di strade. In tale materia noi ci accontenteremo di qualche breve cenno generico poichè ogni esauriente trattazione viene affidata a speciali capitoli di questo libro, ai quali capitoli mandiamo quindi il nostro lettore. Ricordiamo anzitutto che nel 1189 fu dalla Repubblica Padovana ordinata la costruzione del canale navigabile tra Bassanello e Monselice. Con disposizione del 7 novembre 1255 a ciascun Comune fu assegnata la manutenzione dei ponti che si trovavano nel suo territorio, i quali dovevano essere conservati "Bonos, et amplos ita quod aque bene possint agumbellari". Superfluo notare che in quel tempo i ponti erano di modeste proporzioni, costruiti in legno. Erano in maggioranza ponti levatoi come quelli di Rivella e Baugiarolo. Si ha notizia di una vertenza sorta nel 1244 tra Monselice e Conselve perchè certe opere idrauliche compiute dalla comunità di Monselice in territorio di Viminario, contrada Levà o Levada, avevano danneggiato ed allagato parte del territorio di Conselve. Per sentenza di Ugone de Arena Monselice dovette abbattere le opere incriminate e ripristinare il primiero stato di cose. I Podestà, obbligati a risiedere nel Comune, avevano il loro alloggio "in domo murate et copata posita... supra platheam apud cœmeterium Sancti Pauli (1303)". Trattasi del Palazzo Pretorio demolito qualche anno prima della seconda guerra mondiale per dare maggiore visibilità al castello detto di Ezzelino, e la cui storia noi descriviamo in apposito capitolo. Venti cinque erano le ville del padovano governato da Podestà e soltanto Monselice, Piove e Cittadella ebbero per un certo periodo di tempo, come sopra abbiamo detto, due Podestà contemporanei. Quelli di Cittadella avevano uno stipendio corrispondente alla metà di quello assegnato ai Podestà di Monselice e di Piove. Oggidì sembreranno ridicoli, anzi addirittura una scherzo, gli stipendi di quei tempi ma si deve considerare che il valore d'acquisto della moneta da allora ai dì nostri (1949) ha assunto un rapporto iperbolico come da uno a mille e forse più. Abbiamo visto più sopra che il Podestà doveva portare con se anche otto berrovieri. Erano così chiamate le guardie di polizia e la loro denominazione fu nei successivi tempi modificata in quella di birri. Spieghiamo inoltre che dei tre cavalli di cui, come abbiamo visto il Podestà doveva esserne in possesso, il ronzino era destinato al paggio. Un tale costume oggidì ci può sembrare strano e, volendo scherzarci sopra, ci farebbe raffigurare nei personaggi d'allora dei Don Chisciotte

Il Comune era amministrato da due Consoli e dal Consiglio composto di cittadini liberi, nobili ed artigiani. Così, osserva il Mazzaroli, accanto ai domini di Olderico Bonifaccio, Leone Maccapelli, Damiano Gerni, Stefano de Bullis etc. si trovano Bonsventura calzolaio, Oline fornaio, Nasi di Bisse fruttivendolo, Naticlerio oste, Petrebello sarto ecc. (1268). Dalle disposizioni del 1275 risulta che, in occasione della fiera degli Ognissanti a Padova inviava sul posto, per dirimere o giudicare su ogni vertenza, un giudice, un console, due notai e due "commandatori" che esercitavano le loro funzioni per tutta la durata della fiera che in allora era di quindici giorni (V. cap. e paragrafo sulle "Fiere e Mercati").

Scrivono il Gennari negli Annali della città di Padova, sotto l'anno 1275, "I nostri Repubblicani stabilirono con loro decreto del mese di dicembre, che le fortezze del Padovano, del Vicentino e del Bergamasco abbiano ad essere sempre guardate da capitani a ciò deputati con maggior o minor numero di soldati e di balestrieri, e questi luoghi da custodirsi erano Cittadella, Monselice, Montagnana, Lonigo, Vicenza, Marostica, Angarano, Bassano e la Rocca di Cispono, oltre ad altri meno importanti, quali furono le piccole castella di Anguillara di Cinto, di Lozzo e di Montagnone".

Il Gloria nel suo trattato "Della Agricoltura nel Padovano - Leggi e cenni storici" riporta tutte le disposizioni statutarie di quel tempo che disciplinavano ogni materia riferentesi all'agricoltura stessa. Molte di quelle disposizioni riguardano particolarmente Monselice ed hanno attinenza ai pesi in allora usati, all'allevamento delle pecore, alle procedure per i danni arrecati all'agricoltura, al commercio delle uve, alla manutenzione del canale entro il territorio del Comune. Un estratto del suddetto volume del Gloria, nella parte relativa alla suddetta materia, trovasi fra gli allegati che dovrebbero servire di completamento a questa mia Storia. Comunque, per i suindicati argomenti e disposizioni, rimandiamo il lettore ai vari capitoli di questo libro in cui la materia è particolarmente trattata.

Prima che la Repubblica di Padova esercitasse la sua definitiva giurisdizione su Monselice e vi dettasse norme e disposizioni, durante cioè il tempo in cui la nostra città godette della sua piena autonomia, del suo predominio sul Padovano e quindi di una meno assoluta ma pur sempre valida indipendenza, essa si rese sempre secondo i propri antichi ordinamenti e Statuti. Purtroppo ci manca l'antico Codi

ce statutario monselicense. Che esso abbia esistito e sia stato in piena efficienza non v'ha dubbio alcuno. Basti ricordare (come descriviamo largamente nei competenti capitoli) che il Doge Michele Steno, nella sua ducale del 1406, essendo tutto il Padovano passato nel 1405 sotto il dominio della Serenissima, concede ai monselicensi, indicando li con la qualifica di cittadini, a titolo di privilegio, la conferma dei loro Statuti, ordinamenti, costituzioni ed antiche consuetudini. Convien quindi ritener che quegli Statuti, aboliti più tardi dalla Veneta Repubblica e cessato così il bisogno di conservargli, siano andati smarriti. Una tale ipotesi formulata appunto il Gloria ma noi, ben più a ragione, crediamo che quegli importanti documenti siano stati distrutti durante il disastroso periodo della guerra per la lega di Cambrai, allorché le artiglierie nemiche abatterono mura, distrussero ed incendiarono abitazioni ed uffici rimanendone vittima pure l'Archivio della comunità. Per questo tanto deprecato evento Monselice fu privata di una copiosa documentazione che avrebbe costituito miniera preziosa di notizie storiche sul suo glorioso passato e sulla storia in generale degli antichi tempi. Si può adunque con quasi certezza asserire che il codice statutario andò sperduto con la distruzione dell'Archivio avvenuta nei primi anni del 1500 sicché quasi del tutto ignote ci restano le antiche nostre magistrature, gli ordinamenti di polizia, di economia pubblica e di giustizia punitiva di quei lontani tempi. Possiamo però ammettere col Gloria che quel codice non sia stato molto dissimile dagli Statuti di Este, Montagnana e Cittadella perchè d'ordinario in quell'epoca gli Statuti copiavansi l'uno dall'altro. Infatti rileviamo dagli Ordini stabiliti dai Sindaci Inquisitori per la comunità di Monselice editi il 1698, che vi governavano i Deputati, il Consiglio e altre magistrature, come in Este ed altrove. Chiude quella stampa così: "Essendo gli Ordini, che furono stabiliti per il Foro della città di Padova da Predecessori nostri, osservati anco nella terra di Monselice, decretiamo che in essa siano egualmente eseguiti quegli aggiunti in tal proposito dal presente nostro sindacato". Anche in Monselice, come in Padova, Este, Montagnana i notai assistevano ai pubblici uffici.

Come corollario di quanto abbiamo fin qui esposto possiamo asserire che gli antichi ordinamenti del Codice Statutario monselicense ebbero vigore fino al 1259 (fino a quando cioè Azzo d'Este vendette Monselice a Padova come abbiamo già descritto a come implicitamente risulta dal documento 8 Agosto 1260, riportato dal Muratori nelle Antichità

Estensi, nel quale dei possedimenti di Monselice, per conto di Casa d'Este non si fa cenno alcuno, epoca in cui subentrarono ad essi le leggi padovane alle quali, nel 1406, tornarono a sotituirsi i vecchi Statuti fino a che, come vedremo nei seguenti capitoli e come abbiamo accennato, la Veneta Repubblica non dettò ordinamenti e disposizioni proprie.

Il più vecchio codice Statutario padovano pervenutà sino a noi e conservato nella Biblioteca Civica di Padova, risale al 1276. Esso rimase in vigore fino al 1362 nel quale anno, essendo signore di Padova Francesco I° da Carrara, venne compilato un nuovo codice di cui rimangono due esemplari soltanto, uno presso la Marciana di Venezia ed un'altro presso la Biblioteca Civica di Padova. Si mantenne questo codice in funzione fino al 1420. In quest'anno essendo Padova già da circa tre lustri soggetta alla Serenissima, si trovò necessario di comporre un nuovo codice più corrispondente alle esigenze dei nuovi tempi. Venezia, come Roma ebbe l'avvedutezza di mantenere presso i popoli ad essa soggetti, i loro ordinamenti sia pure aggiornandoli e fu perciò che nel 1420 un consesso di giurisperiti formulò il nuovo codice il quale, perchè basato su precedenti ordinamenti, venne detto Codice Riformato. L'originale di questo Codice trovasi pure presso la Biblioteca Civica di Padova. Esso ebbe vigore per circa quattro secoli e cioè fino alla promulgazione del Codice Napoleonico.

Per meglio delineare le vicende politiche verificatesi nel corso del secolo XIII°, per quanto può riguardare Monselice, ritorniamo ancora una volta al 1259, anno questo che segna il passaggio di Monselice da Azzo VII° alla Repubblica Padovana, scendendo quindi agli avvenimenti degli anni successivi.

Azzo VII°, dopo di avere concorso alla cattura di Ezzelino, stretta lega con alcune città e Principi della Marca, fra cui Padova, ottenuto da Profeta il dominio di Monselice, volle rivendicare tutti i diritti di indipendenza in tanti luoghi dalla sua casa posseduti per l'addietro e che, come feudi, gli erano stati riconosciuti dagli Imperatori. Si addivenne perciò col Comune di Padova all'atto di transazione 8 Agosto 1260 (Antichità Estensi P. II. cap. I pag. 14 e seg.) In questo atto, fra le tante terre riconosciute di diritto della Casa d'Este, non figura, come già abbiamo detto, la nostra Monselice che poco tempo prima essa aveva pur tuttavia ottenuta in possesso da parte di Profeta. Tale lacuna si spiega per il fatto, già da noi accennato, che Azzo VII°, carico di molti debiti per le tante guerre soste

nute, volendo rendere ad ognuno il suo, aveva in quel tempo passato in vendita al Comune di Padova le possessioni, le torri, le terre, gli edifici nel nostro castello e quanto aveva nel Montericcio e nei suoi vasti confini con i vassalli e beni infeudati. Così il Muratori (Ant. Est.) che ne cita il regito, e ne nomina i notai, il secondo dei quali dicesi Ufficiale del Sigillo del Comune di Padova. La data di questo regito sarebbe dell'Agosto 1260 e cioè dello stesso mese ed anno in cui si stipulò il suddetto atto di traslazione. Noi però riteniamo che gli atti dell'Agosto 1260 non siano stati che la consacrazione regolare di accordi intervenuti tra Padova ed Azzo VII° qualche tempo prima e precisamente nel 1259. Ciò spiegherebbe perchè alcune notizie storiche ci diano come effettivamente avvenuta nel 1259, la cessione di Monselice al Comune di Padova.

Dopo tali avvenimenti si ebbe, per parecchi anni, un periodo di calma. Fu rotta questa nel 1278 quando Padova mosse guerra al Veronese e, dopo lungo assedio, conquistò la Villa di Cologna. Strinse in quel tempo Padova una lega difensiva con le più cospicue città della Marca.

Rodolfo I°, Re dei Romani e progenitore della casa d'Asburgo, nelle sue velleità per una sovranità sull'Italia, nel 1281, concesse ad Obizzo II° Marchese d'Este, nipote e successore di Azzo VII° il grado di giudice d'appello per la Marca Trevigiana, confermando Monselice come sede di Camera Imperiale ed infeudando di questa terra e castello il Marchese stesso. Dice il diploma "ad haec etiam de benignitate Regali Castrum Montissilicis cum omnibus pertinentiis suis et tota jurisdictione et districtu, cum omnibus iis quae ad imperium pertinent, in rectum feudum eidem, posterisque, suis concedimus et largimus". Trattavasi adunque di una conferma fatta alla città di Monselice ed al Marchese Obizzo II° di dignità giurisdizionali e di investiture come fatte un secolo prima da Federico I° ad Obizzo I° d'Este, dopo la pace di Costanza. Ma questa volta la nomina imperiale non ebbe effetto pratico come non lo ebbe affatto l'investitura feudale. Il diploma imperiale non scosse minimamente i rapporti e legami di diritto e di fatto esistenti fra Padova e Monselice e lo stesso Obizzo divenuto in quel tempo uno fra i più cospicui cittadini e decurione di Padova, non pensò affatto di muovere guerra a questa per privarla del possesso di una terra ad essa soggetta. Devesi quindi il diploma di Rodolfo considerarsi come un titolo semplicemente onorifico concesso ad Obizzo secondo il costume di quei tempi allorchando cioè egli Imperatori

non avevano più una sovranità vera e propria sugli Stati Italiani ma semplicemente una specie di alto patronato e limitati diritti. 26

D'altra parte poi Padova non aveva giurato fedeltà al Re dei Romani, come nel 1275, avevano fatto alcune città della Lombardia e della Romagna, sicchè essa non si teneva affatto legata ai comandi di Rodolfo. Dobbiamo poi aggiungere che, non molto tempo dopo, tra Padova e Casa d'Este, si accesero sanguinosi conflitti che modificarono la situazione politica e di dominio, dapprima esistente, tra le due parti contendenti. Ciò avvenne nel 1293 quando, per la morte di Obizzo II° Marchese d'Este, signora di Ferrara Modena e Reggio, gli succedettero i figli Azzo VIII°, Aldovrandino e Francesco. Tra costoro insorse discordia per la divisione dei beni paterni. Aldovrandino spinse scongiatamente i padovani contro il fratello Azzo VIII°. Derivò infatti da questa guerra che le terre di Este, Cerò e Calzane furono tolte ad Azzo e le fortezze e rocche di quelle terre, per convenzione di pace poi stipulata, vennero spianate. A proposito di questa guerra notiamo un episodio citato dal Salomonio e riguardante la fortezza di Anguillara. Dice quello scrittore "Assalita la fortezza da Franceschino d'Este, fratello d'Aldovrandino, da padovani protetto, fù da Guglielmo Novello da Monselice, che lo custodiva, con grave danno respinto, poi li padovani, passato qui l'Adige si portarono sotto il castello di Venezia, e quello ottennero per forza. Cort. fol. 18 "".

Per ricordare qualche avvenimento occorso durante il periodo della Repubblica Padovana ed interessante la nostra Monselice ripeteremo qui come da taluni si voglia ritenere che, appunto in tale succennato, periodo, sia stato costruito il palazzo cubito detto di Ezzelino.

In precedente capitolo ci siamo largamente intrattenuti su questo argomento. Notiamo inoltre che nel 1303 la Comunità di Monselice venne beneficiata dal testamento di Giovanni Petracino da Ostiglia per cui, a suo tempo, andava in possesso di un cospicuo patrimonio di case, terre e delle terme di Battaglia. Come descriviamo nel capitolo sul Patrimonio Comunale, quel complesso di beni venne, nel corso dei secoli, per vari motivi, sfumato. Nello stesso suddetto capitolo riportiamo e commentiamo quella benefica disposizione testamentaria.

Notiamo pure che dai Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia a pag. 89 (1308) si ricava quanto segue: "Ind. VI, Settembre 24 - c. 133 1° - Commissione del comune di Padova e dei dodici savii eletti per fatti di Rovigo ad Eleazaro da Monselice giudice, e ad Aleardo da Bassillis inviati a Venezia. Partecipino l'acquisto, fatto da Padova,

di Rovigo e del suo distretto, e chiedano che Venezia non permetta ai propri sudditi di turbarne il tranquillo possesso. Fatta in Padova nel palazzo del Comune - Presenti: Giovanni del fu Nicola da Rio ed Ambrogio fu Gabriele, notai (v. n. 380 e 394) V. Minotto, Doc. ad Ferrariam ecc. I 147 72.

Abbiamo riservato per ultimo la trattazione di un importantissimo argomento quale si fu quello dei conflitti fra le fazioni dei Guelfi e Ghibellini, argomento le cui più gravi manifestazioni in Padova ed in Monselice si verificarono appunto durante il periodo storico compreso nel presente capitolo.

Queste fazioni, che trassero la loro origine dalla Germania, dilaniarono per ben tre secoli le contrade italiane. Di esse abbiamo già parlato nei precedenti capitoli ma qui giova di fare, in argomento, una più completa trattazione. Guelfi erano i partigiani della Chiesa, Ghibellini chiamavansi i partigiani dell'Impero. L'origine del conflitto fra le due potestà, l'ecclesiastica e la secolare, deve ricercarsi nel fatto che ciascuna di esse si sforzava di oltrepassare i limiti del proprio potere a reciproco danno. Discordie e guerre provenivano da ciò tra una città e l'altra e tra la popolazione di una stessa città. Il precedente capitolo sul periodo Ezzeliniano ci è maestro in argomento. Ricordiamo, per averne già tenuta parola, con sufficiente descrizione, che un primo dissenso tra le due fazioni si ebbe in Padova nel 1146 secondo quanto scrive lo storico Sertorio Orsato. E proprio Monselice fu la involontaria causa di tale conflitto. Che in quel tempo le qualifiche di Guelfi e Ghibellini fossero in atto, lo afferma l'Orsato ma non è però cosa ben certa tanto che altri scrittori addebitano tali denominazioni al principio del secolo XIII°. Tale distinzione d'indole cronologica non ha peraltro eccessiva importanza perchè anche in tutto il corso del secolo decimosecondo, fazioni e conflitti del genere, sia pure sotto altri nomi, laceravano le nostre città. Avevano adunque, fin dal 1142, i monselicensi, iniziata la costruzione di un grande palazzo sulla piazza del Duomo di Padova e, nei sottostanti portici, essendosi aggiunti degli spurri con volute come li definisce l'Orsato, o retortoli come li chiama l' Ongarello, i Canonici della Cattedrale si opposero alla costruzione di tali prominente ritenendole di pregiudizio ai diritti ed alle esigenze della loro Chiesa. Ne sorse lite gravissima che fu portata alla decisione di Roma. Senza però attendere la chiesta sentenza, poichè del dissenso si era impadronita tutta la cittadinanza e la città si era divisa in

due campi, i partigiani dei Canonici, col titolo di Guelfi, ed i partigiani dei Monselicensi, col nome di Ghibellini, vennero presto ad 271armi provocando frequenti e sanguinosi conflitti. Sarebbe questo il primo caso di lotte fratricide in Padova, provocate da fazioni pro e contro gli Ecclesiastici. La rivolta stava per degenerare in una vera e propria guerra civile quando il Vescovo del tempo, quel Bellino che fù poi santificato e sul quale ci intratteniamo altrove parlando della famiglia dei Capodivacca, si interpose fra i contendenti ottenendo che i monselicensi alienassero il palazzo ad una nobile famiglia padovana, che fu quella degli Scrovegni. La lite fù così chiusa e sopite le intestine discordie. Altro dissidio, che potrebbe qualificarsi un vero scisma, sorse più tardi tra monselicensi e padovani, e dissidio in cui ghibellinismo e guelfiano fanno capolino. Anche di questo fatto parliamo in altro capitolo e precisamente in quello riguardante la Pieve di S. Giustina. I chierici di questa Pieve vennero a lite con i canonici di Padova a motivo di alcuni diritti di decima. Il Vescovo sentenziò contrariamente ai chierici di Monselice. Costoro si appellarono a quel Guido da Crema che, sotto il nome di Pasquale III°, era stato proclamato Antipapa, specialmente favorito da Federico I° il quale, per suggerimento di lui, nel 1167, strinse Roma d'assedio. Ma nello stesso anno 1167, il Papa legittimo Alessandro III° (che, ospite nelle munitissime case dei Frangipane e in località fortificata presso il Colosseo, trattava frattanto gli affari della Chiesa), con bolla che si conserva nell'Archivio Capitolare di Padova, confermava la sentenza del Vescovo contro i chierici di Monselice. Null'altro si sa intorno alle conseguenze ed agli effetti di tale conferma. Molto probabilmente la morte dell'Antipapa, avvenuta nell'anno seguente, ed il ritorno di Alessandro III° alla sua sede naturale, avranno deciso i chierici di Monselice a disastere dalla loro scismatica azione.

Negli anni seguenti e specialmente nel corso del XIII secolo, come sappiamo, quelle deprecate fazioni si estesero, ingigantirono, avvolsero nelle loro deleterie spire città e popoli. La Santa Sede che aveva dato ogni favore a Federico II° per abbattere Ottone IV°, fu da Federico male corrigposta e da qui gli anatemi scagliati dalla Chiesa contro di lui ed i suoi discendenti. Questo il fatto principale, se non unico, che diede origine alle più accanite lotte fra Guelfi e Ghibellini. Caduto Ezzelino, che dei Ghibellini poteva dirsi il principale esponente, il partito Guelfo risorse a nuova e più aspra vita

non solo in Padova ma in tutta la Marca.. Ne provenne (per limitarci nella nostra narrazione al territorio padovano) che i reggenti di Padova 272. si fecero a gara per abbattere i grandi ed innalzare il popolo mentre alla loro volta i vescovi misero ogni cura per privilegiare il clero tutto e qualche ordine cavalleresco con largizione di tanti feudi, decime e sovvenzioni, con franchigie con esenzioni dagli aggravi verso i rispettivi Comuni, con nuove leggi e con nuovi riti di giudicatura. Perciò l'immunità e la potenza degli ecclesiastici, più che mai numerosi, e degli ordini religiosi, vennero ad oltrepassare ogni limite. Chiamati all'ufficio di Rettori di Padova, l'un dopo l'altro, alcuni ghibellini, si emanarono riforme e nuovi statuti in opposizione ai privilegi degli ecclesiastici. Il più acuto dissidio fra le due parti era scoppiato nel 1274 e fu da allora che si iniziò la preparazione di quelle riforme e di quegli Statuti che furono messi in esecuzione nel 1287 tenendosi conto che dal 1282 in poi il dissidio si era sempre più aggravato. Come purtroppo avviene sempre nelle deprecabili lotte di parte, la reazione dei ghibellini disposta nelle nuove leggi, fu quanto mai violenta e crudele. Basti pensare che i nuovi statuti privavano di ogni diritto di pubblica difesa gli ecclesiastici e gli appartenenti ad ordini e milizie religiose comminando a chi uccidesse uno di essi, soltanto la pena di un grosso dei veneti, ciò che comportava assicurare agli uccisori una vera e propria impunità. Il grosso consisteva in una moneta del valore di circa due grammi d'argento. Da quel momento i delitti contro gli ecclesiastici più non si contano, le chiese vengono abbandonate, i monasteri saccheggiati, le monache disperse, i più eminenti cittadini mandati in esilio. E' certo che nè prima nè dopo di quel tempo si ebbe a deplorare per la Chiesa, fatti più atroci e più inumani.

Lo scopo quindi prefissosi dapprima dai Rettori di Padova, quello cioè di rimuovere i privilegi e le esenzioni di tutti gli ecclesiastici ed in special modo sei Cavalieri Gaudenti, degenerò poi in una lotta senza quartiere. Dobbiamo qui, ad onor del vero, rilevare che molte persone, con speciosi pretesti e titoli, si facevano credere chierici o religiosi per esimersi dai pubblici aggravi ed uffici e, se anche coniugati, si dichiaravano appartenenti all'Ordine o Milizia dei Cavalieri Gaudenti. Abbiamo accennato ai Cavalieri o Frati Gaudenti, ma chi erano costoro? L'anno 1265, Bologna, già turbata da profonde discordie civili, per salvare la Repubblica, giudicava necessario invocare il neutrale ed autorevole intervento della Milizia intitolata del-

l'ordine della B.V. Gloriosa. Questa conosciuta volgarmente col no 273 me di Frati Gaudenti, era sorta da pochi anni sulla ruine dell'antico magistrato podestarile di parte, e da qualche tempo esercitava con benefiche conseguenze il suo alto prestigio a temprare e frenare le soverchie energie da cui era agitata ed oppressa la vita comunale di quel tempo. A S.Domenico; il 25 Marzo 1261, solànnemente vestivano l'abito e professavano i voti di obbedienza, castità e povertà davanti a tutte le autorità civile e religiose otto gentiluomini, alcuni dei quali bolognesi e altri di città vicine, e tutti prendevano l'abito e le insegne della Milizia sacra alla B.V. Maria. Rispondevano ai nomi di Lorenrigo d'Andalò, Gruamonte dei Caocianimici, Selanca de Liazari, Raniero Adelardi, Fisamonte Baratti, Ugolino Lambertini, Bernardo ed Egidio de Sesso, che andarono a stabilirsi nel convento allora allestito di S.Maria del Borgo degli Arienti. E l'ordine cavalleresco si propagò in breve rispondendo ad un bisogno dei tempi e la regola di S. Agostino ebbe gran fortuna e diffusione per tutte le città del settentrione e del centro d'Italia, dovunque erano da lungo tempo guerre e discordie e si desideravano pace, quiete, amore. Erano essi che giudicavano e gli uni e gli altri, essi che punivano, essi che dettavano i migliori Statuti del Comune nel 1265, e le migliori provvisioni per frenare gli abusi e togliere privilegi e stabilire la santità della fede e dei precetti morali del cristianesimo in nome di Maria, madre del Salvatore. Ma la fortuna politica fù breve, poichè non erano trascorsi dieci anni dalla loro istituzione e consacrazione ufficiale che la crisi politica si addensò più fitta e più minacciosa che mai in Bologna e nelle altre città italiane. Scaduti da ogni autorità e potere i Frati Gaudenti seguirono la sorte dei tempi e del loro ideale politico e religioso e si ridussero nel loro esilio fuori dalla città, tralignando poi nell'ozio di una vita contemplativa, estranea alla natura e ai criteri fondamentali dell'Ordine. L'Alighieri che provò egli stesso come in quei tristi tempi il livor di parte regolasse i giudizi non pur dei privati, ma talvolta dei magistrati, essendo egli stato da un tribunale dichiarato reo di baratteria, si compiacque di relegarli nel suo Inferno facendoli penare fra gli ipocriti e confessare la colpa che loro aveva meritata cotanta punizione. I commentatori più antichi di Dante, a cominciare da Benvenuto da Imola, spiegano l'epiteto di Godenti, affibbiato anche da Dante a quei religiosi, come buontemponi per la vita spensierata e allegra che conducevano perchè immuni da ogni imposizione e carichi dei secolari, come religiosi,

godevano le esenzioni, erano ricchi, e colle mogli e figli nobilmente vivevano. Ma in questo caso l'epiteto beffardo dovrebbe attribuirsi soltanto ai coniugati non ai claustrali, che non potevano avere moglie e vivere con fasto in mezzo alle comunità loro. Il più antico e attendibile storico dell'Ordine, che fu il Federici, osservando che in progresso di tempo da tutti così si chiamavano, nè avevasi più scherno, ma come un nome già consacrato dal comune degli uomini, registrato negli statuti, nei diplomi dei principi, nelle sentenze dei giudici, nei testamenti e nei sepolcri, opinava che Gaudente non significasse dapprima che milite dell'Ordine di Maria, e che poi ne fosse travolto il senso, come di bacchettone, bigotto, beghino, pinzocchero, gavotto, nomi di fratelli religiosi che ora suonano universalmente come sinonimo di ipocriti. Non avrebbe però dovuto il titolo di gaudente interpretarsi in senso beffardo o spregevole dal momento che in documenti notarili, militi dell'Ordine si qualificano essi stessi come appartenenti alla milizia dei Frati Gaudenti. D'altra parte non va dimenticata la canzone di Fra Guittone d'Arezzo, composta a quanto sembra, non molto dopo la sua entrata nell'Ordine e nella quale, a chi lo biasimava per aver cessato di godere, abbandonando il mondo, la moglie e i figlioli, egli nobilmente rispondeva che non vi poteva essere gaudio dispiacere grande e che soltanto iniziando la vita religiosa egli aveva cominciato godere. Secondo quindi Fra Guittone l'epiteto gaudente avrebbe avuto un significato altamente morale. Comunque si sia la verità resta sempre prevalente l'opinione popolare che l'epiteto di Gaudente sia stato affibbiato a quell'Ordine sin dal momento che questo cominciò a tralignare dal suo scopo originario e terminando in poco esemplare decadenza. Avvenimenti di grande importanza storica dimostrano la nobiltà e la bellezza degli scopi dell'Ordine, nei primi tempi della sua istituzione. Citiamo, ad esempio, come nel 1265, il comune di Bologna abbia attribuito a Loderingo degli Andalò ed a Gatalano di Madonna Ostia, entrambi frati Gaudenti il pieno arbitrio e potere per redigere i nuovi statuti - come nel 1266 li stessi siano stati chiamati alla podesteria fiorentina - come, nel 1267n siano stati essi in Bologna eletti pacieri e moderatori delle fazioni tumultuanti. Dei frati gaudenti forse non sarebbe giunto a noi che una vaga ~~ma~~ memoria senza la grave e severa allusione di Dante, che volle registrarli fra gli ipocriti nel canto XXIII° dell'Inferno, e senza gli interessati e maligni racconti dei più o meno tardi commentatori. Adunque l'Ordine dei frati o Cavalieri Gaudenti, con l'accogliere in

Padova nel proprio seno subdolamente, come militi o conversi, persone estranee ai propri fini religiosi, allo scopo di esentarli dai pubblici oneri e gravezze, fu non ultima causa della reazione ghibellina che segna purtroppo una della più deplorevoli pagine della storia padovana.

Gli atroci provvedimenti emanati dai rettori di Padova contro gli ecclesiastici non potevano non provocare, presso la Santa Sede, un decisivo intervento. Trovavasi in quel tempo ospite del convento di S. Francesco di Monselice (ora soppresso, come descriviamo nell'apposito capitolo) l'Arcivescovo di Ragusa Bonaventura dei Frati Minori, quale legato di Papa Nicolò IV° nelle venete provincie. A Monselice ricevette quell'Arcivescovo la bolla papale primo Ottobre 1288 datata da Rieti con cui gli si commetteva l'incarico di esaminare i fatti incriminati che dilaniavano la città di Padova e, dopo di avere esaminato moniti ed inviti ai Rettori per l'abolizione dei nefandi ed inumani statuti, di pronunciare le censure ecclesiastiche contro i Reggenti di Padova, Anziani, Città intera e lo Studio medesimo (Università) compresi maestri e scolari anche stranieri? Gli si ordinava inoltre che, ove i padovani volessero rimettersi nelle grazie della Chiesa, egli intimasse un speciale concilio in cui, dati al fuoco i condannati ordinamenti, e prestato giuramento ai comandi pontifici, si addivinasse ad un trattato di concordia. L'Arcivescovo Bonaventura che, nella sua qualità di legato apostolico, aveva, anche dapprima della bolla pontificia, pregato, esortato e minacciato i padovani perchè desistessero dalla loro inconsueta azione, forte degli ordini papali, nuovamente tentò con ogni mezzo pacifico di raggiungere lo scopo voluto dai più elementari dettami dell'umana giustizia. Tutto fu inutile. Fu perciò che nel 27 Marzo 1289 il Legato lanciò le scomuniche, pubblicò gli interdetti e quindi intimò la convocazione in Monselice del Gran Concilio o Sinodo nel quale convennero i Podestà di Padova, gli Anziani, i Consiglieri, Sindaci, Nunzi, gli Ufficiali tutti del Comune e, per conto della Chiesa, il Vescovo, Prelati, Priori e moltissimi ecclesiastici. Taluno insinua che quel Concilio fu invece tenuto a Padova ma è ormai, per concordia di storici, ammesso e assodato che in Monselice ebbe la sua sede e cioè in terreno più neutro e meno pericoloso tanto più che in Monselice risiedeva il Legato che aveva assunto la funzione mediatrice fra le parti contendenti. In quale ambiente si siano verificate le sedute, non è detto, ma è da presumersi, che esse siano state tenute nella Chiesa e Convento di S. Francesco, residenza dell'Arcivescovo Bonaventura. Quella chiesa, la più bella e capace delle nostre chiese

dei passati secoli, doveva prestarsi benissimo a quello scopo (V. Cap. sulla Chiesa e Convento di S. Francesco). In quel Concilio gli stati ghibellini vennero annullati e solemnemente tagliati e furono pienamente concordati i punti d'intesa fra i due partiti. Gli atti sinodali furono quindi spediti a Roma dove fu data facoltà al Cardinale Pietro Colonna di esaminarli, rettificarli e coordinarli definitivamente. Fu loro data conferma con bolla di Nicolò IV segnata così " Datum apud Urbem Veterem (in Orvieto) quarto Nonas Augusti Pontificatus nostri anno tertio" cio che vuol dire che nel dì 2 Agosto 1290. Fu così chiusa questa vertenza, la più aspra forse che registri la storia padovana e sulla quale si sono intrattenuti tanti storici specie padovani quali il Gennari, l'Orologio ed il Cognolato. Il fatto però che un Concilio abbia posto termine a quella vertenza, che a Monselice sia stato convocato quel Concilio e che quivi siano stati eretti gli atti sinodali di concordia, è divenuto patrimonio della nostra storia soltanto verso la fine del secolo XVIII°. Lo si deve al Federici, lo storico più vecchio e più celebrato dell'Ordine dei Cavalieri Gaudenti, il quale pubblicò nel 1787 in Venezia appunto la sua "Istoria dei Cavalieri Gaudenti". Nei, in appendice a questo capitolo, unia mo copie degli atti sinodali suddetti, come tratte dai volumi del Federici, avvertendo però che siccome di tali documenti mi furono erroneamente compilati due esemplari soltanto, questi saranno allegati ai capitoli delle due prime copie dattilografate di questo libro mentre al capitolo della terza copia dattilografata sarà allegato invece un esemplare degli stessi atti tradotto in italiano. Dagli stessi volumi del Federici ho poi provveduto ad estrarre quelle notizie storiche che potevano interessare questa nostra narrazione sia in quanto riguarda la lotta intervenuta a Padova tra i Rettori ghibellini e gli ecclesiastici, l'azione dei frati Gaudenti nel conflitto stesso, i risultati ed accordi ottenuti nel concilio di Monselice. Anche questi estratti, avendone due copie soltanto, vengono uniti al presente capitolo nei primi due esemplari di questo mio libro; il terzo esemplare del libro stesso ne resterà privo finchè sarà possibile di preparare una terza copia delle notizie estratte dal Federici. Ritengo che il lettore, tra le notizie offerte nel presente capitolo e quelle offerte dagli allegati suddetti, potrà farsi un concetto completo delle lotte fra guelfi e ghibellini tanto aspramente combattutesi in Padova nella seconda metà del secolo XIII° e del modo con cui esse vennero definite. Riportiamo qui un brano del Federici che dimostra e riassume quanto

nelle precedenti righe abbiamo esposto: "E certamente congregò e celebrò questo importante Concilio nella nobile terra di Monselice; Concilio ignoto a tutti gli scrittori, ed ommesso perciò nell'amplessima Collezione Veneta; Concilio, gli Atti del quale vengono da noi per la prima volta pubblicati".

La nostra Monselice adunque, nella seconda metà del secolo XIII°, a prescindere dagli eventi bellici e dalle sue sempre preminenti condizioni politiche, si rese celebre per due fatti notevolissimi e cioè per essere stata la sede di un Sinodo tanto importante per le sue cause e per i suoi effetti, e per aver dato alla Chiesa il Cardinale Simone Paltanieri che, appunto in quel periodo di tempo, esplicò azioni di missioni diplomatiche, militari, potestative tali da poterlosi annoverare fra i più insigni porporati d'ogni tempo (V. Cap. sulla Famiglia Paltanieri).

Un cenno vogliamo ancora aggiungere sulle conseguenze che il suddescripto dissidio fra Comune e Chiesa aveva portato a danno della padovana Università. Gli ordinamenti promulgati dalla Repubblica Padovana contro gli ecclesiastici concedevano anche piena libertà religiosa allo Studio padovano. Quando l'Arcivescovo Bonaventura, a nome di Papa Nicolò IV° (Gerolamo Naschi di Ascoli Piceno), cominciò la scomunica ai padovani per non avere obbedito alla ingiunzione di abolire gli Statuti nel termine di 15 giorni, siccome essa scomunica privava la città della Podesteria, del Capitaniato e di tutti gli onori e privilegi concessi da altri Papi allo Studio di Padova ed obbligava i maestri e gli studenti non padovani (ed erano quasi tutti forestieri) di allontanarsi subito dalla città, questi, per timore delle gravi censure ecclesiastiche, obbedirono tosto all'invito sicchè l'Università andò spegnendosi. Intervenuto, due anni dopo, l'accomodamento deciso nel Concilio di Monselice e revocato le censure ecclesiastiche, l'Università rifulse subito come d'incanto e riprese la sua normale grandezza. Questo fatto è segnato anche nella storia di Rolando da Piazzola, in quell'epoca professore dell'Università stessa.

Il Concilio di Monselice rammenta, *mutatis mutandis*, un'altra celebre adunanza tenutasi il 28 agosto 1232 in una estesa pianura a pochi Km. da Verona, sulla destra dell'Adige, in una località denominata Paquara, località che conserva ancora lo stesso nome e che si trova nel comune di S. Giovanni Lupatoto, vicinissima al capoluogo. Di questa assemblea noi abbiamo tenuto parola sufficientemente nel precedente capitolo sul periodo Ezzaliniano, qui ne facciamo semplice cenno per i

punti di contatto tra di essa ed il Concilio di Monselice. Infatti quell'adunanza ebbe lo stesso scopo di derimere cioè le controversie tra Guelfi e Ghibellini che insanguinavano anche in allora le città della Lombardia, della Marca Trevigiana ed altre ancora - fu quell'assemblea indetta pur essa da un Legato Pontificio, frate Giovanni da Schio, il quale aveva primieramente percorso tutte le zone infette da quelle fazioni, predicando pace e concordia - pure a Monselice giunse quel Frate per iniziare la sua santa missione ed a Monselice venne incontrato dai magnati padovani, in quell'adunanza generale Frate Giovanni ottenne da nobili e plebei, umili e potenti, giuramento di pace - anche quel giuramento, prestato sotto la minaccia di anatemi non doveva assicurare ad una vera concordia fra le fazioni troppo immediate nelle lotte e nelle ambizioni di predominio. Quello che ci piace di qui osservare a proposito di quella assemblea si è l'immense numero di persone che vi sono convenute, secondo le cronache del tempo, circa cinquecentomila, tanto che gli storici dell'epoca dicono che essa assemblea avrebbe potuto trovare riscontro soltanto in quella che sarà per essere la riunione di tutti gli umani nella valle di Giosafatte nel giorno del Giudizio Universale. Lasciamo stare le iperboli, ma sta di fatto che quella pianura di Paquara doveva avere una estensione immensa per potere raccogliere un tanto straordinario numero di persone, in gran parte con i rispettivi attendamenti. E non comprendiamo inoltre come quell'umile fraticello, parlando, come ci si racconta, da un palco, a tutta quella fiumana di gente, abbia potuto far giungere a tutti l'eco della sua voce, delle sue preghiere e delle sue minacce, quando in allora non esistevano certamente gli altoparlanti/ Misteri umani!

Il Dondi Orologio, nella dissertazione VIII^o, narrando e commentando la conciliazione tra laici e clero in Padova a seguito del concilio di Monselice, si troverebbe in disaccordo col P. Federici opinando egli che a Monselice non si sia affatto tenuto un Concilio ma semplicemente una conferenza, uno scambio di idee, in forma privata, tra l'Arcivescovo Bonaventura ed i Rettori di Padova. Trattasi di una vera supposizione del Dondi, la quale non può intaccare la documentata ed erudita narrazione del Federici che dell'argomento ha fatto studio speciale e profondo. Così pure il Dondi eleva a più alta importanza l'opera mediatrice del Cardinale Pietro Colonna nella abolizione degli incriminati statuti padovani, ma anche qui noi accediamo completamente al racconto del Federici al quale hanno pieno riferimento le notizie da noi esposte ed i documenti allegati al presente capitolo.

Noj è però a dirsi che, con la conciliazione del 1290, si siano in Padova sopite le divergenze ed i dissidi fra Guelfi e Ghibellini. La Repubblica Padovana iniziava frattanto la sua decadenza. Ciò non toglie però che in quel tempo i vincoli fra Padova e Monselice si siano più affratellati. Nel 1304, per favorire i cittadini padovani, si revoca il divieto di vendere terre facenti parte del territorio comunale a persone estranee al Comune, divieto che fino a quell'epoca era sempre stato osservato. Fino a quell'anno i contratti di compravendita contenevano quasi sempre la condizione per cui era fatto obbligo al compratore di non poter mai per alcun motivo dedere la proprietà che stava per acquistare "non homini de civitate, militi, clerico et monasterio, homini de masnada, nec servo". Invece nel 22 Febbraio 1304, radunatosi a voce preconiata more solito ad sonum campanae il Maggior Consiglio con l'intervento di 140 cittadini, questi, con soli 24 voti contrari, deliberarono di vendere la palude dell'Isola "ab argere novoversus flumen ad fossatum campi Martii" anche a non Monselicensi. Si trattava, narra il Mazzarolli, di 12 mansi per un complesso di 243 campi che si stendevano dal Montericco al colle di Marendole ed avevano da un lato per confine il canale navigabile e che furono ceduti per cinquanta soldi di piccoli per campo a titolo di investitura e per dodici denari di piccoli all'anno al campo "nomine affictus". Di questo fatto noi teniamo parola nel capitolo e paragrafo sul Patrimonio Comunale non senza rilevare la possibilità di un certo nesso tra quel fondo ed il testamento di Petracino da Ostilia a favore della Comunità di Monselice, eretto nel 1303.

Nel 1304 le forze militari che Monselice doveva fornire a Padova (e cioè la leva militare a favore della Repubblica) erano così fissate: quindici uomini a cavallo, venticinque berederii cum singulis equabus (sic): cento fanti di cui metà "a panceriis e metà "a lamariis" venticinque balestrieri, cinquanta guastatori, venticinque carri e cinque "ad portandum pannum". In tutto duecentoquindici combattenti.

Nel 1311 la popolazione di Monselice constava di ottocentoottanta facchi e cioè di circa 4000 abitanti.

Da quest'epoca la Repubblica Padovana s'incammina verso il principato. E' l'alternativa, come c'insegna la storia di ogni tempo, di reciproca eliminazione e sovrapposizione di repubbliche, principati, monarchie, in tutte le città e nazioni sicchè ogni regime si può qualificare come la più o meno lenta preparazione ad un regime diverso.

Le lotte intestine, le minacce di nemici esterni, le guerre di offesa

e di difesa costituiscono le cause ed i prodromi di tali osbiamenti. Nel caso della Repubbliche di quel tempo, vediamo come il potere, dapprima nelle mani del popolo, passi gradatamente poi in quelle di pochi per poi sfociare in quelle di uno solo. Così per Verona, due anni dopo la fine degli Ezzelini, s'impone la signoria degli Scaligeri, ammantata dapprima sotto la forma di capitano del popolo, così a Padova, nelle lotte contro lo Scaligero, si prepara il principato dei Da Carrara.

Nel 1311 le mire espansionistiche degli Scaligeri, con l'appoggio di Arrigo VII°, sottraggono Vicenza alla dominazione dei Padovani. Si può dire che da questo momento la Repubblica Padovana volga alla sua fine e poichè entrano ora in campo gli Scaligeri, i Da Carrara ed i Visconti, crediamo opportuno di passare ad un altro capitolo e cioè ad un altro periodo storico di cui Monselice è pure non ultimo attore.

luglio 1949

APPENDICE AL CAP. VIII°

I — Honorius Episcopus Ser. Serv. Dei Ven. Fratris B. Veronensi Episcopo Salutem, et apostol. benedictione Recolentibus nobis, quod... Potestas, et Populus Paduanus prae caeteris Civibus Lombardiae consueverunt de fidei puritatis laudari, et audientibus quod nuper contra ecclesiasticam libertatem statuisse dicuntur, occurrat illud Apostoli Galat. iis de ipsorum subversione dicentis: "Currebatis bene, qui vos impedit ne obediatis more solito veritati?" Sicut enim nostris est auribus intimatum, Primo reverentia divinarum, et humanarum Constitutionum posthabita statuerunt, ne quis super decimis respondeat coram Judicibus a Sede Apostolica delegatis, et deinde, quia super plumbo sedens iniquitas semper de malo in deterius corrumpat, adiecerunt, ut, nisi Episcopus, et Clerus Civitatis eorum infra quindecim dies, postquam is, qui contigerit in illorum Rectorem assumi, regimen ipse civitatis juraverit, se eorum obligaverint constitutis, ex tunc eis ipsa statuta non prosint, nec eos banna publica tueantur, excogitata malitia iam agere satagentes, ut si se statutis huiusmodi obligaverint, Ecclesiasticae libertatis expertes publicis oneribus mancipentur ut laici, si vero se illis noluerint obligare, pateant periculo personarum, et rerum, utpote a beneficio publicae defensionis exclusi. Certe vix possumus credere diabolicas ad inventiones huiusmodi ab eis, quos de fidei puritate toties commendari audivimus, processisse, et nisi nos fallit opinio, aliques extraneus his temporibus regimen eorum Civitatis obtinuit, qui secum afferens fermentum haereticae pravitatis, illo ipsorum sinceritatis azuma fermentavit. Monemus igitur fraternitatem tuam, rogamus, et obsecramus in Domino Jesu Christo, et per Apostolica tibi scripta mandamus, quatenus huiusmodi morbo, dum novus est, salubriter occurens, nec patiens maculam tam grandem, tamque salutis illorum contrariam in gloria sua poni, praenominatum statutum, quod divino, et humano juri abviare cognoscitur, infra quindecim dies post suceptionem praesentium de Capitaluribus suis penitus abradere facias, illo vel simili de caetero non usuri, et personas ecclesiasticas, earumque bona more solito defendentes, permittant eas gaudere, sicut debent ecclesiastica libertate, ne matrem eorum Ecclesiam ancillando, jam

non sint liberae filii, sed ancillae. Denique, cum nec nos deceat, nec nobis expediat ut pervexitatem hujusmodi toleremus, fraternitatis tuae per Apostolica scripta mandamus, nisi dicti Potestas, et Populos Paduanus mandatum nostrum non curaverint adimplere, tu eas ad id per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compellas.

Datum Laterani quinto Kal Julii, pontif. anno secundo

II- Paterna haec Summi Pontificis dispositio nihil profuit. Restiterunt Patavini. Statutorum exequito in dies invalescebat, et publicis in scholis, ut de re disputationis obnoxia, tractari coepit. Legitur apud Sartium de Claris Professoribus in expertis Diplomataci pag. 263 quod Guido de Susavia Juris Civilis Professor Patavinus una cum Jacobo de Arena Jur. Civ. itidem tunc Patavino Professore, fecit plures disputationes, praecipue illam, quae incipit: in Statuto Civitatis Paduae et c. Hanc dispiravit, ut in fine ipsius habetur, anno 1287, et in favorem Patavinorum sententiam tulere, ut est apud Diplomatacium, qui illam vidit, sed morte Honorii Papae, saevitia nonnullorum, et impietas, mormurationes, et diffida augebantur. Successit Nicolaus IV, qui cum electus foret in Summum Pontificem die 22 Februarii anni 1288, eodem anno die 27. Maji sub certa forma, ut ipse ait, litteras ad Patavinos dedit, de easpenitus neglexere. Item Kal. Octobris ejusdem anni Archiepiscopum Ragosinum ex Ordine Minorum, virum pietate, prudentia, et doctrina praeditum, ad Patavinos mititit, ut coeptum dissidium coerceat, et Statuta illa publice comburenda procuret, remque omnem, coasta Synodo, ad iuris praescriptas componat.

III- Nicolaus Episcopus Ser. Serv. dei Ven. Fratri Archiepisc. Ragosino Sal. et Apostolica Benetictionem Movet animum, mantemque sollicitat commissas nobis a Domino super custodia sui gregis cura sollicitudinis generalis, ut de dilectorum filiorum Potestatis; Antianorum, Confiliariorum, et Communis Paduae, ac Civitatis ipsorum statu prosperis semper resavendo successibus, Patris more benevole, ac sedulo cogitantes, eos, quorum profectus salutare exquirimus, ab iis per quae divina majestas ofenditur, sollecite revocemus, et ad laudabilium executionem actionem, quibus gratia coelestis aquiritur, summpere inducimus. Ab olim siquidem dum nos minor status haberet audivimus, et postquam etiam, Domino disphnente, concedimus gradum apostolicae dignitatis, nostris est auribus inculctum, quod in Civitatis praesidta

nonnulla Statuta, nedum iniqua, quinimo nefanda, et horrenda quamplu 283
rium crudelibus studiis observata, quarum praetextu clerus Civitatis,
et Diocesis Paduae multimodis offensis impetitur, lacescitur injuriis
affecitur contumeliis, et periculis exponitur dirae, opsa facti eviden
tia super his testimonium perhibente. Unde quia tate, tantae que
horribilis, et execrabilis abominationis Statuta nolumus, sicut nec
debemus, urgente conscientia manten aliqua tenus tolerare, cum displi
ceant, turbent Ecclesiam, Ecclesiasticae prae judicent libertati, ani
morum, et corporum dispendia gaerente, cedant in juris injuria, et
fidelium animos scandalizent, prae dictos Potestatem, Antianos, Con
siliarios, et Commune per alias nostras sub certa forma litteras mo
nemus, rogamus, hortamur, attente per apostolica scripta mandates, et
advertentes sollicite quod per nefandem eorumfem observatiam Statuto
rum, Potestatis, Antianorum, Consiliarorum, et Communis, ac Civitatis
praedicatorum fama laudibilis quamplurimum denigratur, et grave, imo
gravissimum salutis eorum profectibus ingeritur detrimentum, Statuta
omnia Civitatis eiusdem publica, et Jecreta, ordinationes, scripturas
quacunque forma verborum scripta sunt, seu quaecunque nomine conseatur
, sive specialiter, hominentur* ab eis, sive cognominentur generalivo
cabulo, quae in quantum contra libertatem Ecclesiae et rerum ecclesia
sticarum, et personarum sunt, prout de facto procedunt, diximus irri
tando, et decraravimus, nullius fore momenti, ac nullis prorsu existe
re firmitati, sublato cujuslibet libris, vel hartis infra quindecim
dies a receptione praedictarum litterarum nostrarum directarum iesdem
computandos, ubicunque sint scripta, curent penitus abolere, illa, vel
simila nullo unquam tempore resumptura, vel etia servaturi, ac nihilo
minus super his per Synodum Tuam ad hoc specialiter constitutam coram
te praestent publice juramentum in mandatis nostris in hoc efficaciter
paraturi, ut devotionis suae sinceritas dignae commendationis titulum
mereatur. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus
quatenus ad Civitatem praedictam te personaliter conferens, Potestatem
Antianos, Consiliarios, Commune pratos ex parte nostra moveas, et in
ducas, ut infra praedictum terminum huiusmodi monitis, precibus, exar
tationibus, et mandatis nostris humiliter, et efficaciter obedire pro
curent, oloquin ex tunc in Potestatem, Antianos, Consiliarios praedi
ctos, et officiales eorum, et alijs quoslibet per quos Civitas regitur
supradicta, excommunicationis sententiam promulgare, dictumque Pote
statem, et eos etiam prorsus inhabiles reddere ad dignitates saeculae
res, et officia quaelibet, honores. Et insuper Potestatem, Antianos

Consigliarios, et Commune predictos generaliter, et specialiter seu= 284
dis omnibus, quae a quibuscunque Ecclesii, et monasterii, ac personis
ecclesiasticis secularibus vel religiosis tenent communiter, vel divi
sin, CIVITATEM QUOQUE PRAEDICTAM STUDII DIGNITATE, privilegiis, et in
dulgentiis omni bus eis, et eidem Civitate super Studio ipso ad aposto
lica Sede concessis, nec non potestaria, Capitaneatu, honore, ac digni
tate qualibet saeculari, tia quod nullus in ipsis Civitatis Potestat
tem, Capitaneum, seu Recotorem, aut Consulem, vel Officialem aliq.
possit eligi, vel assumi, sive ad aliquam ex eis recipere fortasse
praesumpserit, eos ipso sententiam excommunicationis incurrat, nec
possit ulterius ad ulterius Civitatis, vel loci regimen assumi, priva
re omnino auctoritate nostra procures. Universos quoque magistratos
et scolares "alienigenas" de Civitate praedicta prorsus expellere non
postpones, ita quod ad eam absque speciali Sedis Apostolicae licen
tia nullatenus revertantur, et si secus attentare praesumpserint, et
obtentis beneficiis omnino preventur, et reddantur inhabiles ad alia
obtinenda, et alias etiam contra Commune, et Civitatem praedictam spi
ritualiter, et temporaliter, prout facti qualitas fuggeret, et videris
expedire, procedas contradictores per censuram ecclesiasticam, appel
latione postposite comescendo.

Datum Reatae Kalend. Octobre Pontif. nostri anno primo.

IV - Cum in Synodo Provinciali Ravennate ann. 1286 sententiam inuratur
Magistratibus, Communitatibus Civitatibus quae aliqua Statuta facerent
contra libertatem Ecclesiae, et eadem sententia Patavinis inusta fuit
Nicolai Summi P. jussa atque ut absolverunt Synodum cogendam praecepe
rant, eaque coasta fuit juxta aliquos Scriptores Patavii, juxta alios
apud Montemsilicem, congregatis Ecclesiasticis, Praelatis et Clero
Patavino ex una parte, et Syndicis Communis Paduae, seu Nuntiis Civi
tatis ex altera, Praeside Archiepiscopo Ragusino Apostolicae Sedis
Legato. In hac Synodo Acta plura edita fuere. Nicolaus pontif.
Petru Cardin. Columnae ea corrigenda commisit, ut confirmarentur et
executioni mandarentur. Petrus quippe per plures anno studii causa
Patavii degerat ad annum usque 1287. Postquam itaque correctae suere
a Clero Civit. Paduae, et Syndicis, seu Nuntiis Civitatis firmata fue
re, et inde apostolica auctoritate confirmata. Haec omnia ex sequenti
Nicolai IV. Bulla constant vel apertissima.

IV- Nivolaus Episcopus etc.

Ab olim, dum nos minor status haberet, audivimus, et posto quam etiam

Domino disponente, gradum conscendimus Apostolicae dignitatis nostris fuit auribus inculcatum quod in Civitate Paduae nonnulla Statuta iniqua, imo nefanda, et horrenda quamplurimum crudelibus studiis servabantur: quorum prae textu Clerus Civitatis, et Diocesis Paduae impetabatur offensis, lacessebatur injuriis, afficiebatur contumeliis et exponebatur periculo dirae mortis, ipsa facti evidentia super his testimonium perhibente, qua igitur, tamque horribilis et execrabilis abominationis Statuta noluimus, sicuti nec debuimus, urgente conscientia mentem nostram aliquatenus tolerare, cum displiceant Deo, et turbent Ecclesiam, ecclesiasticae prae judicent libertati, animarum, et corporum dispendia generent, cedant in juris injuria, et fideli animis scandalum gignant, dilectos filios Potestatem, Antianos, Consilium et Commune Paduanum monendos, rogandos attende duximus, et hortandos, dantes eis per litteras nostras in mandatis, ut advertentes sollicite quod per nefaria eorundem observatiam Statutorum, egrum dictae quae Civitatis fama denigrabatur quamplurimum, et grave imo gravissimum ingerebatur salutis ipsorum profectibus impedimentum, Statuta omnia Civitatis ejusdem, publica, vel secreta, ordinationesque scripturas, quaecunque forma verborum scripta forent, seu quocunque nomine censeatur, sive specialiter nominarentur ab eis, sive denominarentur generali vocabulo Statutorum, quae, et quantum contra ecclesiasticam libertatem, ac rerum ecclesiasticarum bonum erant, prout procedebant de facto, irritavimus, et declaravimus nullius fore momenti, ac nullius prorsus existere firmitatis, sublato cujuslibet difficultatis obstaculo, de Capitulari, sive Statutariis suis, aut quibus libet libris, vel chartis infra quindecim dies computandos a receptione litterarum illarum, ubicunque scripta essent, penitus abolere curarent, illa, vel similia nullo unquam tempore resumpturi, vel etiam servaturi, ac nihilominus super illis per Syndicum earum ideo specialiter constitutum coram vener. Fr. nostro Archiep. Ragusino Nuntio nostro exequutore litterarum ipsarum prae starent publicum juramentum, sic mandatis nostris in hoc efficaciter parituri, ut devotionis eorum sincerant dignae commendationis titulus in hoc mererentur, alioquin cum non sit deferendum homini plusquam Deo, praefato Archiepiscopo per alias nostras litteras dedimus in mandatis, ut ex nunc in dictos Potestatem, Antianos Consiliarios, ac Officiales suos, et alios quoscunque, per quos regebatur Civitas supradicta, excommunicationis sententiam promulgare, ipsosque Potestatem, ac eos etiam prorsus inhabiles reddere ad dignitates saeculares, et officia quae libet et hono-

res. Et insuper eosdem Potestatem, Antianos, Consilium, et Commune 286
generaliter, et specialiter feudis omnibus, quas a quibuscunque eccle-
siis, et monasteriis, ac personis ecclesiasticis, saecularibus, vel
religiosis tenebantur, communiter, vel divisim, Civitatem quoque prae-
dictam Studii dignitate, privilegiis, et indulgentiis omnibus dictis
Potestati, Antianis, Consilio, et Communi ejusdem Civitatis super Stu-
dio ipso ab Apostolica Sede concessis, nec non et Potestaria, Capita-
neatu, et honore, ac dignitate qualihet, saeculari ita quod nullus in
ipsius Civitatis Potestam, Capitaneum seum Rectorem aut Consulem, vel
Officiale aliquem posset eligi, vel assumi ad aliquod in ea officium
exercedum, et si quis aliquod ex illis recipere fortasse praesumeret,
eo ipso excommunicationis sententiam incurreret, nec posset ulterius
ad alterius Civitatis, vel loci regimen exequendum assumi, privati
omnino auctoritatem nostra curaret. Universos quoque magistros, et
seculares alienigenas prorsus expellere non posponeret de Civitate pre-
dicta, ita quod ad eam nullatenus reverterentur absque Sedis Aposto-
licae licentia speciali, et si secus attentare praesumerent, etiam
obtentis beneficiis privarentur omnino, et ad alia obtianda inhabili-
se redderentur, alias etiam praefactus Archiepiscopus contra praefatos
Potestatem, Antianos, Consilium Commune, et Civitatem eandem spiritua-
liter, et temporaliter procederet, prout fuggeret, et facti qualitas
expedire videretur.

VI- Sane per aundem D. Archiepiscopus in dictas Potestatem, Antianos
Consilium et Commune variis habitis praedicaturum directa ad ipsum
Commune litterarum auctoritate processibus tandem inter eosdem Pote-
statem, Consilium et Commune ex una parte et Clerum ejusdem Civitates
ex parte altera, de concordia reformanda inter partes ipsas "habitus
est Tractatus". Cumque hoc ad nostram notitiam devenisset, nos di-
lecto filio nostro Petro de Columna S. Eustachii Diacono Cardinali com-
misi quae oraculo vivae vocis, ut interponeret se ad reformandam concor-
diam inter partes easdem sive secundum "Tractatum" jam "habitum" in-
ter eos, sicut et in quemlibet alium, qui occasione discordiae super
praemissis haec exercitate habere contingeret in futurum eandem
et caasaret, ac revocaret omnes, et singulos processus factos, ac sen-
tentias latis contradictos Potestatem, Consilium et Commune seu contra
Stadium Civitatis Paduae per Archiepisc. memoratur. "Tractatur" ita
que, concordiae in qua partes consenserunt eidem Cardinali per aerum
Sundicoa cum mandatis sufficientibus comparentes in ejus praesentia

praesentato, ipse Statuta contenta in eo, et ordinationes aliquas initas inter partes eusdem attente discutiens quia invenit quaedam ex eis intolerabile libertatis Eccles. praedictum continere, illa prout dicit, reprobata et repelle a mino, quaedam probono pacis tolleranda providit, saltem donec Sedes Apostolica super bis in temporis opportunitate aliud duceret ordinandum. Ad evitanda innumera, et in mensa pericula, quae manifestius imminerent, si discordiae eadem in novum redditum recideret, acceptavi, et auctoritate prae dicta in hac parte sibi concessa etiam confirmavit, et omnibus sententiis latis, poenis indictis, et processibus contra memoratus Potestatem, antianos Consilium Commune Officiales et quosunque singularis personas, Studium memoratae Civitatis magistratos et secretarium ejusdem Studii per praefatum Archiepiscopum habitis, penitus, revocatis, prout in Istrumento publico inde confecto ejusdem Card. Sigillo munito plenius continetur. Quorum actorum, et ordinationum tenorem praesent. inseri fecimus, qui talis est.

VII- In primis, suod nullus, qui non sit verus Clericus, defendatur per D. Episcopum Paduanum, et si fuerit talis in aliquo crimine deprehensus, vel incolpatus, vel infamatus, si tunc sit in possessione clericatus, vel quasi clericatus, Episcopus defendat eum, quoad usque constet de veritate, infra terminum competentem brevem, et per D/ Episcopum conoscat, et discernatur, utrum sit verus clericus, vel possessor clericatus vel non aut per tres viros ecclesiasticos honestos assumendos per inculpatum, vel inculpate eundem. Si dictus Dom. Episcopus habitus fuerit ex sufficienti causa suspectus, et stetur iudicio majoris partis dictorum trium virorum assumptorum, et fiat dicta cognitio, et determinatio infra brevem terminum competentem, si vero non concordaverint incolpatus, et inculpantes in electione tertii, tertius eligatur per Capitulum Ecclesiae Paduanae ('In Cod. Capitulari postrema haec verba, non autem in cod. Statutorum Civitatis). Clerici autem conjugati non intelligantur esse in possessione clericatus, vel quasi clericatus ~~vel equali~~ nisi viventes clericaliter incoerint in habitu clericali.

2 Si aliquis de veris Clericis, et Notariis inventus fuerit, sive convictus in aliquo crimine commisso contra laicum, vel saecularem personam, propter quod poena pecuniaria laicus, si tale commisisset mulotandos esset, poena debita, juxta qualitatem delicti, mulotetur per D. Episcopum vel ipsus Vicarium, seu Capitulum Paduanum, vel

ajus Vicarium, sede vacante, eadem poena pecuniaria, qua laicus de si
 mili crimine multaretur, ita quod infra poenam, quae in Statuto Comuni
 nis Paduae continetur, diminui nunquam possit. ~~ibid infra~~

3- Si aliqui clerici deprehensi fuerint arma portantes, seditionem
 facientes, vel aliqua alia crimina committentes, licitum sit Domino
 Potestati in hac parte impune, et libere facere hujusmodi clerico ca
 pi, sine offensa, et injuria personae, et statim, antequam in fortiam
 Communis deducantur, ducantur ad D. Episcopum, vel ajus Vicarium, vel
 ad Capitolum, vel suum Vicarium, sede vacante, sicut proemissum est su
 perius, poena pecuniaria, vel alia puniendi.

4- In causis civilibus, in quibus laicus agit contra clericum seu
 clericus agere potest contra laicum coram iudice ecclesiastico, si
 aliqua pars ex causa legitima habuerit suspectum D. Episcopus causa
 hujusmodi committat Archipresbytero vel uni Canonico Paduano non su
 specto. Et si ille vel illi, cui vel quibus causam commiserit, lai
 co recusanti, non placuerint precibus et instantia Dom. Potestatis
 ajungat alium, vel alios, seu alio, vel aliis non suspectis causam
 committat eandem. Idem autem si clericus laicum conveniat, observa
 tur.

5- D. Episcopus vel aliquis alius Praeclerus, vel Clericus non indu
 cat aliquem in possessionem de decima possessa per alium per viginti
 annos pacifice, et quiete, nisi vocato possessor, et causa legitima
 cognita. Et si aliqua contrarietas fuerit inter partes, de jure di
 rimatur. Et teneatur Dom. Episcopus investire eam personam, quae
 possederit, vel possedit, aut quasi possidet possessione aliquam, vel
 quasi, aut aliquod jus continue per viginti annos sine controversi con
 tinuato tempore suae possessionis, et quasi eum tempore possessionis
 suis auctoris titulo justo, et modo legitimo. Et si qua investitura
 facta per D. Episcopum fuerit, non praejudicet aliqui personae volenti
 contredire dicta possessionem, vel quasi, vel ajus ad se pertinere, ni
 si illa persona commisisset tale crimen propter quod recidisset a jure
 suo. Et diem dicimus de feudis, sicut dictum est de decimis, et quod
 de Domino Episcopo, ita dicimus de quolibet alic Praelato Civitatis,
 et Districtus Paduani.

6- Diminus Episcopus non impediatur D. Potestatem, vel Officialem ali
 quem Communis Paduae, cognoscentes de questionibus ad ipsos pertinent
 de jure.

7- D. Episcopus compellat Notarios suae curiae contentos esse falariis

scripturarum suarum decantibus statuendis, et ordinandis per Episcopum, et aliquos sapientes dictae Civitatis et non ultra accipere, et ipsas scriptura suas facere, et reddere potentibus infra tempus competentis ordinandum per pred. D. Episcopum, et aliquos sapientes dictae Civitatis. Et si contra fecerint, puniantur per D. Episcopum, si clerici, vel laici non cives, familiarem tamen, et domestici ejusdem Dom. Episcopi fuerint, sed laici cives per Potestatem, secundum formam Statuti Communis Paduae.

8- Quod causae criminales minores quae agitantur et tractantur coram Eccles. Judice in Padua, vel in Paduano districtu, illae debeant tractari, et terminari infra quatuor, menses nisi probationes exigantur extra Paduanum districtum, et executioni mandentur infra mensem contra habitantes in Civitate Paduae, et infra mensem contra habitantes villis et districtu, omni alia filatione, exceptione seu defensione remota, quae contra jus, vel consuetudinem approbata fuerit proposita, vel objecta, et quod Judex ecclesiasticus non recipiat appellationem frivolam clericorum in criminalibus, qui a laico impetuntur, seu contra quos per inquisitiones procederet de aliquo maleficio.

9- Quando consortes villarum conferunt ad refectionem aggerum, et viarum publicarum pro campo, et in ratione campi terrarum, quas habent in villis, eodem modo ecclesiasticae personae pro campo, et in ratione campi terrarum et quarum utilitatem spectat, conferant ad utilitatem, et refectionem aggerum, et publicarum viarum, dummodo sit proprius consortium et non Communitatum, quod si compulsio facienda sit, fiat per Episcopum.

10- Quod Judex ecclesiasticus recipiet testes, et testimonium laicorum bonae fame contra clericum infamatum super illo crimine, de quo infamatus est, quilibetque procedatur contra eum, modo accusationis dumtaxat excepto.

11- Cum Clericus accusator de crimine, si accusator voluerit, et petierit D. Episcopus vel Vicarius suus, seu Capitulum vel alius Vicarius sede vacante suo tabellioni adjudicat alium tabellionem expensis petentis, qui scibat omnia, sicut Notarius Dom. Episcopis acta, et processu omnes, si voluerit et clericis in Palatio Communis Paduae servetur idem.

12- Si Clericus in aliqua causa habebit questionem cum laico coram Dom. Potestate Paduae, vel aliquo Officialis Communis Paduae, quod Potestas vel Judex coram quo quaestio verteratur, servet clericis idem alius quod adservaretur laico contra laicum, quantum est in ordinatione

causas, processu, et tempore conosciendi, definiendi, et exequendi ad recognitionem clericorum, et e converso idem ajusservetur, et per D. Episcopum et ajus Vicarium laico contra clericum, et ecclesiasticum et, regul in foro suo, sicut dicitur est in foro civili.

13- Si quis laicus se obligaverit, vel se obligavit de cae tero innaliquo contractu, vel quasi, ets post ipsam contractum, vel quasi effectus est, efficienti clericus, vel regularis persona, vel alia ecclesiastica persona quod non obstante privilegio clericatus supradicti contract. vel quasi, possit conveniri coram Judex saeculari, si constat eum clericatum, vel religionem fraudolenter assumpsisse, alias autem coram Episcopo conveniatur.

14- Illi, qui Fratres de paenitentia, sive Confrerios, sive a Crozola sive a T. sive a Uruce vel bis "similes" se nuncupant, vel appellant quominis subiaceant oneribus, et factionibus Communis Paduae et villarum tamquam laici, per Paduanam Episcopum, vel ajus Vicarium, non defendantur, nisi personas Ecclesiasticae se ostendant, nec constet eos in fraudem religionem assumpsisse, et statum mutasse.

15- Laici, qui clericatum suscipiunt, vel receperunt, seu recipiant in futurum, teneantur Communi Paduae et Communi Villaide debitum, et oneribus pecuniariis eidem imposit, antequam receperint clericatum.

16- Si aliquis de veris clericis, matariis deputatus fuerit, vel convictus seu confessus in aliquo crimine commisso contra laicum, vel saecularem personam propter quod poena sanguinis, idest mortis, laicus meretur, si tale crimen committeret, quod D. Episcopus Paduanus Ipsam clericum privet officio, et beneficio et sine spe restitutionis, reservata nihilominus D. Episcopo plenaria potestate procedenti alias in hujusmodi casibus, prout exostulant Canon. sanctiones et si illis criminibus, in quibus laicus teneretur in vinculis, similiter clericus per Episcopum poena simili, vel alias graviter puniatur prout exegerint merita delinquentis, vel viderit expedire et si Dom Episcopus esset, absens, tradatur Vicarium Episcopi et sede vacante, Capitulo, seu Vicario Capituli Paduani, et procedatur per sum, sicut proemittitur per Episcopum procedendum et sic clericus contumax fuerit teneatur Dom. Episcopus per sententiam suspensionis, excommunicationis, vel privationis si ajus exegerit, procedere contra eum.

17 - Quod de injuriis et offensis illatis personis ecclesiasticis, et per viam inquisitionis, et per alias favorabiles vias, sicut injuriis, et offensis factis laicis, Potestas et Commune Paduae procedere teneatur.

VIII- Nos itaque ad instantiam partium earundem quo per D. Card. factum est provide in praemissis ratum, et gratum habentes, illud auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communitimus, nihilominus statuentes, ut si dicti Potestatis, Antiani, Consilium, Commune, Officiales, et quae cunquam singulares personae praedictae Civitatis Statuta praefata ordinationes, sive scripturas quocumque nomine censeantur in praeejudicium memorati cleri Civitatis ipsius aliquando renovare, vel observare praesumpserint, aut alia similia quomodolibet attemptare, proinde ipsi sint ipso facto dictis poenis; processibus, et sententiis, quae ex nunc ferimus in eosdem, obnoxii ac si revocati, seu revocatae aliquatenus non fuissent. Magistri etiam, et scolares praedicti si infra octo dies, postquam eis innoverint de renovatione, aditione, observantia, et informatione Statutorum, volumus praefatos Potestatem, Antianos, Consilium, et Commune per se ipsos monere, seu moneri per suos Recutores facere, ut ipsa Statuta revocent, et cessante omnino ab observantia eorumdem. Si neglexerint et ipsis Potestate, Antianos, Consilio, et Communi dicta Statuta tollere, ac revocare infra unum mensem, et diem praefatam monitionis immediate sequentem omittentibus, seu post ipsum mensem observare praesumentibus, in eadem Civitate remansevint, seu ad ipsam studii causa redierint absque Sedis Apostolicae licentia speciali, supradictos processus etc.

Datum apud Urbem veterem quarto nonas Augusti Pontificatus anno tertio

IX- Ego Nicolaus Civis Paduanus quondam Dom. Joannis de Justinopoli, publica apostolica, et imperiali auctoritate Notarius, ac nunc Not. et Officialis Episcopatus, qui habito Paduae in quarterio Domi, Centenario S. Egidii, et contra Scaloniae, scriptum exemplam transcripsi coram Venerabili Viro Dom. Philippo de Capellinis Canonico Paduano in jure Canonico Perito, ac Vicario in spiritualibus Generali Reverendi in Christo Patris, ac Domini Dom. Joannis de Enselminis de Padua, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi Paduani, una cum Joanne Laterano, Petro Bono et Eugenio Notariis soprascriptis, currente anno Domini a Nativitate ejusdem millesimo tercentesimo octuagesimo non. Indictione XII die Sabbati vigesimo septimo mensis Novembris, Paduae in Episcopali Curia ad Bancam ubi jus reddi consuevit, praesentibus venerabilibus et Sapientibus Viris Domino Fratre Joanne de Padua, Gioanne de Bobbio

Utr. Jur. Doctore, Joanne Turco de Senis, Decretorum Doctore, ac pro= 292
vidis, et discretis Viris Dominis Presbyteris Alvaroto Capell. Benefic.
in majiori Ecclesia Padiana, Eustachio Rectore Ecclesiae S.Catharinae
de Padua, Notario et Officiali Episcopalis Curiae Paduanae, Testibus
rogatis, et aliis.

X- Extant haec omnia in Archivio Capitulari, haec praesentim nota.
Hoc est exemplum quarundam litterarum apostolicarum factorum factorum
inter Commune Civitatis Paduae ex una parte, et Clerum Civitatis eju
sdem ex altera, indultarum per Sanctissimum in Christo Patrem, et D/
Dom. Nicolaum Divina Providentia Pap. IV Communi et Clero praed, cum
Bulla plumbea vera ajusdem D. Papae pendente ad cordulam serici crocei
et rubri coloris, in qua quindem Bulla plumbea sculpta erant ab uno
latere duo Capita Sanctorum cum litteris desuper dicentibus S.P.S.P.
et abio latere dictae sculptae erant alias litterae sic dicentes: Ni=
colaus Papa IV.

XI- Extant haec eadem omnia in Archivio Civitatis Patavinae in magno
volumine membranaceo Statutorum reformatorum anno 1220 pag. 324 ubi
haec omnia legunturum Pacta inter Clerum, et Civitatem firmata per
Archiepiscopum Bonaventuram Ordinis Minor Raguminae Ecclesiae Praesu=
lem, Nicolai Papae IV ad Patavinos Legatorum Inscribuntur propterea:
Ragusina Constitutio Papae de Pactis clericorum.

SYNODUS PATAVINA EXPLICIT

I PRIVILEGI E LE ESENZIONI DE' CAVALIERI GAUDENTI E DI ALTRI OR^S
DINI SONO CAGIONE DI UN SINODO CELEBRATO PER ORDINE DEL PAPA.

In Reggio Città della Lombardia si sono fatti "prava Statuta con
tra Clericos" per cui ne vennero grandi mali dall'Anonimo coevo scrit
tore del Memoriale dei Pod. che sta nella collezione Muratoriana Tom.
8 p. II47 raccontati. Così con impegno e fierezza si attaccarono in
Padova i privilegi e le esenzioni di tutt^o gli Ecclesiastici, in spe=
cial modo de' Cavalieri Gaudenti. Di questa famosa controversia han
no scritto il Cavaccio, il Beovio, Tommasini, Papadopoli, e Facciolato,
ma ci hanno lasciato colla brama di sapere di più e de' documenti per
assicurarsi di un fatto, che sembra incredibile. Il chiariss. Ab.
Gennari ha pubblicato molte notizie interessanti su di questo argomen

to; ma non era forse allo scopo dell'erudita sua opera darci tutta la storia di tutto quel gran dissidio. Niuno poi ha scoperto, che per questa controversia celebrato siasi dal Legato Apostolico un Sinodo, e che di questo esistano gli Atti, che nell'amplessima collezione de' Concilii meritare deggiono suo luogo onorevole. Nella nostra Storia Teologica di Padova diffusamente trattiamo su di questo, ed ora ne compianderemo il racconto, e gli Atti esattamente.

II- Il Podestà, e Consiglio di Padova decretarono e fecero questo Statuto: che chi avesse ammazzato un Chierico, un Prete, un Frate, o un Cavalier Gaudente, pagasse per ammenda un grosso de' Veneti e ne fosse assoluto: "Fuit factum Statuta, quod occidens Clericum condemnatur in uno denario grosso". Così l'Autore della Mantissa pubblicata dal Muratori, ammessa al Cronico dell'Anonimo Padovano. Quanto mai diversamente a' tempi di Carlo M. dal Carli allegato, si giudicò e statul'. Questi comandò che chi percuoteva un Chierico, pagar dovesse soldi 720 d'oro, che computavasi libbre dieci d'oro, ed ogni libbra soldi 72 secondo l'antico valore della libbra Romana. Questo Capitolare di Carlo M. si pubblicò dal Martene e dal Mansi. E certamente Onorio IV° in sua Bolla, parlando di questo Statuto, dice, che per esso le persone ecclesiastiche private del beneficio della pubblica difesa, sono esposte al pericolo della vita, ed alla perdita dei loro beni (a) "Patent periculo personarum et rerum, utpote a beneficio publicae defensionis exclusi". Onorio IV° scrisse al Vescovo di Verona alli 28 Giugno 1287. Assicura che "nuper" contro la ecclesiastica libertà eransi fatti degli Statuti, e che ad un male recente conveniva metter riparo: "Hujusmodi morbo, du movus est, salubriter occurrens". Sotto Gregorio X° nel 1274 e sotto Martino IV° nel 1282 si erano fatti alcuni Statuti lesivi della libertà ecclesiastica e questi Pontefici cercarono far abortire lo incendio, che allora incominciava. In sede vacante perciò veggonsi eseguite da' Nunzi e Legati apostolici delle lettere pontificie che imponevano delle esazioni. Si riaccese lo incendio nel 1287 e scoppiò la mina. In quell'anno si pose in disputa, se dovesi o no ammettere il surroferito Statuto e Guido da Susa, e Giacomo dall'Arena disputarono fieramente. Anno Domini, riferisce il Diplovataccio appresso il Chiarissimo Sarti 1287 "Guido de Susaria Juris Civilis Professor Paduae, et Jacobus de Arena Jur Civil. Professor itidem Paduae sententiam ferunt circa Statutum Paduanum contra Clericos, et omnes viros religiosos". La qual sentenza scrive di averla veduta ed esaminata. Altre dispute pure concernenti al pro-

"In Statuto Civitatis Paduae". Il P. Desiderio a Lignamine nella sua Storia del convento di S. Agostino di Padova de' Predicatori, narra, che circa quel tempo si celebrò un Capitolo Provinciale, in cui si proponevano molti espedienti per riparare al male imminente. I Cavalieri pure Gaudente in un Capitolo Generale allora celebrato, prendono dei provvedimenti.

III- Per verità Niccolò IV° sceso al Pontificato il dì 22 Febbraio 1288 era nell'anno primo del suo Pontificato nel mese di Maggio scrisse testo ai Padovani: "Ab olim siquidem dum nos minor status haberet, audivimus, et postquam etiam, Domino disponente, conscendimus gradum apostolicae dignitatis, nostris est auribus inculcatum quod in Civitate Paduae nonnulla Statuta, nedum iniqua, quinimmo nephansa, et horrenda". S'incominciaron dunque questi Statuti sotto Goffredo dalla Torre nel 1274. Altri se ne fecero nel 1282 sotto di Uberto de' Frescobaldi e tutti questi con il sopra allegato si mandarono all'esecuzione nel 1287 sotto di Accursio Donato Gibellino e fautore degli Eretici Patareni, Podestà in Padova, dal quale raccolti essendosi tutti questi Statuti, il piccolo libro che li conteneva, Donatello si appellò, o pure perchè al volume del Donato, come dice l'Ongarello, somiglievole. Il partito de' Gibellini avea portato lo scisma fra i Canonici alcuni de' quali volevano per Vescovo di Padova eletto Giovanni degli Abbatì di fazione Gibellina, ed altri Princivalle de' Conti di Guelfa fazione. Dopo fiero contrasto, e vergognose, restò Vescovo al 1287 il secondo, e presero i Gibellini a vendetta, e scagliaron si nel maggior modo contro di tutto gli ecclesiastici. Onorio IV° perciò contro di Accursio Donato diresse quelle parole: "Nisi nos fallit opinio, aliques extraneus his temporibus regimen eorum Civitatis obtinuit, qui secum afferens fermentum haereticæ, illo ipsorum sinceritatis azyma fementavit".

IV°- Fin da quando l'impero di Eccelino, detto il Tiranno, in Padova e nella Marca fu del tutto tolto, e ruinato, erasi il partito Guelfo dilatato, e tanto reso potente, che dal Senato di Padova si formarono alcuni Statuti, che tendevano al totale abbassamento dei Grandi, ed innalzamento del popolo. Da un Codice Membranaceo N. 201 dell'archivio di S. Agostino di Padova impariamo essersi fatto allora uno Statuto "contra potentiores laicos"; quasi si condannano alla perdita de' beni, qualora si comprovasse in qualche modo usurpati. Tutto giorno dal Vescovo si adavano investiture de' beni, dichiarandoli decimali,

ed ecclesiastici. Molti con qualunque titolo specioso si facevano credere Chierici, e Religiosi per esimersi dai pubblici aggravi, ed uffici e se anche coniugati si dichiaravano de' Cavalieri Gaudenti. Tutti dal Vescovo e Clero si sotenevano esenti, e se dal Giudice secolare venivano chiamati, si riputavano il diritto di non rispondere come incompetente. Un così intollerabile abuso condusse il partito contrario a desiderare un momento, in cui a tanto si potesse opporre. Il momento accadde prima dell'anno 1274, e di poi 1288 condotti essendo, dopo di molti Rettori di Guelfa fazione, due de' Capi de' Gibellini e dopo il secondo altri sei Fiorentini di pari partito si elessero. Sette di questo si pensò al rimedio. Si incominciò ad esagerare contro il costume scandaloso degli ecclesiastici, e contro il numero eccedente de' Religiosi. Si progettaron delle riforme, e specialmente l'empio Statuto di cui parliamo. Odasi l'Ongarello, celebrato cronista Padovano e molto stimato dal Leibnis. "Anno Domini 1282. Dominus Ubertus de Frascobaldis de Florentia Potestaa Paduae. Eo tempore multae, et infinatae querelae, et petitiones factae fuerunt contra Magnates de Padua a factione populari, vigore Statuti, de male ablatis, quae temporibus fuerat fortificata, pro quibus querelis, et petitionibus, condemnati fuerunt dicti Magnates fere omnes, et fore banniti. Qua de re videbant prudentes maximum scandalum in Civitate Paduae oriri..... Et multi Presbyteri, Clerici, et Religiosi fuerunt occisi in Padua, et Paduano districtu, quia tunc per Commune Paduae fuit stabilitum, et scriptum in quodam parvo volumine, quod vocabatur Donatellus, pro homicidio commisso in persona alicuius ecclesiasticae personae condemnari debeat homicida solum in un denario Veneto, grosso noncupato. Quod Statutum factum fuit propter multa, et enormia scelera quae committebantur per Clericos, de quibus fiebat justitia per D. Episcopum Paduanum (e la Mantissa dice: de quibus nulla fiebat justitia). E poco dopo ritorna a parlarne, ed assegna per cagione, perchè dal Vescovo e Clero venivano ingannati i cittadini intorno ai loro feudi. Tutto questo colla Bolla di Onorio IV° si ragguaglia: Reverentia divinarum, et humanorum Constitutionum posthabita statuerent ne quis super decimis respondeat.... at deinde quia super talentum plumbi sedens iniquitas semper de malo in deterius corrui, aggiunsero che se il Vescovo, ed il Clero nello spazio di quindici giorni non si presenteranno a giurare gli Statuti della Città al nuovo Rettore, tosto non più giovaranno ad essi gli Statuti di difesa, e saranno esposti al bando, cosichè se avessero giurato, perdevano la libertà eccl

siastica, e si rendevano soggetti ai pesi al par dei laici, e se resistevano, erano tostà esposti al pericolo di perdere i beni, e la vita, utpote a beneficio publicas defensionis exclusi.

V- Si trattava dunque di annullare i feudi, e decime ecclesiastiche si trattava di obbligare alle gravezze tutte gli ecclesiastici, come i laici, si trattava finalmente di spogliare di ogni giurisdizione il Vescovo, e Religiosi tutti, ne' giudizi criminali, che tutti volevansi avvocati a Giudici secolari. Di più eransi fatti due Statuti che se qualche ecclesiastico, o Religioso commettesse qualche maleficio contro una persona laica, il Podestà di Padova co' suoi Giudici debba farne il processo, e punirlo come ogni altro laico, e che se un lavoratore delle terre de' Religiosi ardirà passare per le pubbliche vie, o per i ponti della Città, o del distretto, sia severamente punito, fin quando il Vescovo con ià Clero non si obblighi a pagare lire trecento annualmente. Questi furono i primi Statuti fatti nel 1274, che cominciarono il dissidio, e sempre più avanzandosi l'impegno ne Ghibellini dopo il 1282, terminò con l'empio Statuto, che priva della pubblica difesa gli ecclesiastici, e Religiosi Super Talentum plumbi fedens iniquitas semper de malo in deterius: a maggiore infamia stabilendosi il rimedio della pena tassata di un denaro de' grossi per chi ammazzasse un Religioso. Non erano dunque i delitti degli ecclesiastici di così orrende novità cagione, ma le contrstate esenzioni, e la combattuta immunità ecclesiastica troppo per l'avanti avanzata. Per dimostrare questa illazione basta leggere gli atti del Sinodo celebrato 1289, in Monselice per comporre le parti, e restituire la pace fra gli ecclesiastici Guelfi, e laici Gibellini. Si stabilisce infatti, che se un Religioso sia accusato reo, venga esaminato il delitto da tre Ecclesiastici, due eletti dal Vescovo di Padova, ed uno dal Capitolo della Cattedrale che i coniugati non si riputino Religiosi, come fanno i Cavalieri Gaudenti, se non vivano con religiosa decenza, e con l'abito dell'Ordine, che professano. Quando dunque l'autore della Mantissa scrive, che dei delitti dei Religiosi "nulla fiebat justitia" intendeva da Giudici secolari, perchè secondo l'Ongarello, di essi "fiebat justitia per Dominum Episcopum Paduanum, che riputavasi sempre tarda, parziale, e nulla. Non erano i delitti degli ecclesiastici, perchè impuniti, cagion del dissidio, ma perchè puniti dal Vescovo, che estendeva la sua giurisdizione sopra quelli ancora, che non erano propriamente ecclesiastici. Si passa indi ad obbligare gli ecclesiastici a contribuire nelle collette, come i laici, e nel lavoro degli

argini, e delle strade pubbliche, quando dal pari hanno interesse, e che dovendosi sostringere, lo si faccia dal Vescovo. Dunque la discordia nasceva nella misura delle esenzioni. Volevano gli Ecclesiastici una totale esenzione, e da' secolari loro si negava da qualunque sorta. Proseguono i concordati a stabilire confini ne' beni decimali lasciando libere il ricordo a' laici, che credessero offeso il diritto loro, ed il possesso, e del pari si limitavano le onvestiture feudali di ogni altro Prelato. Non era dunque la dissolutezza degli ecclesiastici che un pretesto per stabilire gli accennati Statuti. La facilità con cui la parte Guelfa col mezzo del Vescovo, ed altri Prelati togliera i beni, e fondi de' secolari per titolo di usurpazione fatte per sospetto di eresia, e si dichiaravano beni ecclesiastici, e si stabilivano feudi, e decime liberamente, fu il principio della strepitosa rivolta: "Stauerunt", dice Onorio IV° "ne quis super decimis respondeat coram iudicibus a Sede Apostolica delegatis". L'erudito Chiaris. Canonico Ginolfo Speroni mio impareggiabile amico, la di cui perdita mi ha aperto nel cuore una piaga, che non è ancora rimarginata, mi dimostrò con molte carte dell'Archivio Capitolare, che questa era la sola cagione dello Statuto Padovano allo stato ecclesiastico cotanto micidiale.

VI- Molti per esentarsi da' pubblici aggravii abusavano del nome di Frate Gaudente, o di altro simile e si obbligavano nel Sinodo a dover si esaminare, se fossero veri religiosi professi, onde non confondere il vero con il falso, e senza eccezione costringere tutti a pagare le imposte, come i puri laici, sotto pena di essere esclusi dalla pubblica difesa. Si comanda perciò, che chiunque avesse vestitone cinque anni addietro, o vestisse in avvenire l'abito religioso de' Frati Gaudenti, e si comprovasse ciò farsi per froda, che sia nientemeno soggetto a tutte le contribuzioni, come laico, si vove la di lui moglie e figli parimenti. Le quali cose erano anche conformi alle ordinazioni di questa Cavalleria, quale conoscendo l'abuso, che era loro molto invalso, stabilì il numero di quelli, che non essendo Cavalieri, per partecipare dei privilegi, vestivano l'abito dei non Militi, o sia conversi, e si sottraevano così con inganno alle pubbliche imposte. Nel Sinodo perciò si convenne, che quelli, i quali si chiamano Frati della penitenza, o confratelli, o dalla gruocia, cioè crozzola, o dal T. o dalla Croce, come erano i Frati Gaudenti, per non essere soggetti ai pesi, ed alle fazioni del Comune, e delle valli, come laici, non siano difesi dal Vescovo, o dal suo Vicario, salvo però che non pro-

vassero di essere persone ecclesiastiche, e di non avere preso l'abito religioso, e cambiato stato per pretesto e con froda.

VIII⁶ Esposta la vera origine, e lo stato della famosa controversia, passiamo alle conseguenze. Abbiamo di sopra accennato, che lo scisma nato fra de' Canonici a cagione dell'elezione del Vescovo era una legittima conseguenza de' nominati Statuti, e divenne poscia cagione del fuoco maggiore nel 1287, ed Accursio Donato tosto impose la esecuzione delle nuove riforme. Allora molti ecclesiastici restarono preda del furore Gibellino, ed il clero sedolare, e regolare in un deplorabile avvilito, privo di beneficio della pubblica difesa. Niccolò IV perciò iniqui non solo, ma nefandi ed orrendi chiama gli Statuti del Donatello, dalle cure crudeli di alcuni eseguiti, per cui gli ecclesiastici in molti modi si offendevano, si uccidevano. * Non solum iniqua quinimo nefanda, et horrenda quamplurimum crudelibus studiis observata querum praetextu clerus civitates, et diem oesie Padianae multimodis offensis impetitur, lacessitur injuriis, afficitur contumelis, et periculis exponitur dirae mortis". Cosicchè al riferire di molti storici in copia correva il sangue degli ecclesiastici per le vie, dà colpi sacrileghi impunemente trucidati. Un fatto simile forse la storia ecclesiastica non ci rammenta. Al Pilati autore della riforma d'Italia non era noto questo provvedimento, che se lo avesse saputo, cogli altri esecrabili consigli avrebbe questo pure suggerito. E se i Ministri del Santuario erano in così orrido stato ridotti, qual Religione ne' comandanti, qual pietà nel popolo! Narra l'Ongarello le chiese abbandonate, le chiostra messe a sacco, le vergini profughe, non più predicazioni, sacramenti non più. Un simile politico riformatore in un governo non sarà peggiore della guerra, e del contagio? La Riforma de' Padovani era la distruzione degli Ecclesiastici, onde Niccolò IV "Displacent Deo, turbant ecclesiam, ecclesiasticae praejudicante libertati, animorum, et fidelium animos scandalizant". Che a tanti mali siensi opposti Gregorio X° nel 1274 e Martino IV° nel 1282 con scomunica, ed interdetto, pare che la Mantissa il dica, ma in leggendo che Gregorio IV° e Niccolò IV° tacciono di tutto ciò ci fa credere abbiamo bensì minacciate, ma non siasi in conto alcuno eseguito. Onorio IV° istesso dice, che se non ebberissero i Padovani, siamo scomunicati, Niccolò IV° poi comanda a Fr. Bonaventura Arcivescovo di Ragusa Legato Apostolico, dopo l'esame del fatto, spedito di Montorio, scomunicò il Podestà, e ad altri uffici destinato. Quale comando si diede dal Pontefice, non nella prima lettera 27 maggio

1288 diretta al Podestà, e Comune di Padova, ma bensì nella seconda primo Ottobre dell'anno stesso diretta al Legato Apostolico, quale trovavasi in Monselice, quando ai 27 di Maggio colla lettera del Papa accompagnò il Monitorio. Si voleva dunque che fossero tolti dal mondo que' Statuti uniti in un libro, oppure separati, che si trovasse ro : " De capitularibus, seu Statutis eorumdem, aut quibuslibet, libris, vel cartis quocunque nomine censeantur, sive specialiter nominentur, intra quindecim dies ubique sunt scripta, eurent penitus abolere, illa, vel similia nullo unquam tempore resumpturi, vel etiam servaturi". Del pari si comandò da Ottone Arcivescovo di Milano in un Concilio, o Sinodo provinciale pubblicato nella raccolta Muratoriana Tom. 8 siccome le Costituzioni di Guifredo Cardinale Legato Apostolico nella Lombardia, e cioè all'anno 1287, che coincide con l'epoca delle difensioni Padovane da noi finora narreate.

VIII- Osserviamo che Onorio IV° siccome Niccolò IV° nelle citate lettere esaltano la fede, e la Religione de' Padovani, avanti di questo tempo dimostratisi tanto fedeli alla Chiesa, onde meritavano da Gregorio IX° un ben giusto elogio, siccome da Alessandro IV°, specialmente perchè impegnati contro gli Eretici, e loro fautori, e forti nel sostenere la Crociata contro di Eccelino IV°, fomando decreto di straordinaria solennità nel giorno, in cui Padova fu liberata da quel dominatore. In oltre ne' passati tempi sapeva il sommo Pontefice che tanto non erano acerbi, e crudeli i fatti Statuti, quanto negli ultimi tempi si rendettero, e che molti di questi non erano nel codice Statutario registrati, ma in un codice a parte. Vuole dunque per riparare a tanto male sia punita la Città colla scomunica, e l'interdetto. Del mese di Maggio fino ad Ottobre invero erasi prestato il Ragusino per persuadere il Podestà, e Consiglio all'abolimento dei nefandi Statuti, e dopo di avere i più insinuati uffici, avanzati i monitori, scomunicò, interdise Padova. Dopo del qual tempo se volevano rimetter si i Padovani, formar dovevasi dal Legato Apostolico un Sinodo, in cui col Vescovo, Prelati, e Priori da una parte, Podestà, Anziani, e delegati dall'altra, aboliti gli Statuti e prestato pubblico giuramento a' pontefici comandamenti, si passasse a trattato di concordia : "Per Synodum tuam ad hoc specialiter constitutam coram te praesent publice juramentum in mandatis nostris in hoc efficaciter parituri, ut devotionis, suae sinceritas dignae commendationis titulum mereatur".

I Legati d'ordinario solevano nella loro legazione celebrare un

Sinodo, in cui stabilissero alcune leggi, e costituzioni per riparare 300
al male, e promuovere il bene ne' luoghi della esercitata giurisdizio-
ne. Tanto dal legato Fr. Bonaventura far doveasi in Padova, ed a
quest'oggetto specialmente convocarlo, e stabilir le leggi: "Per
Synodum tuam ad hoc specialiter constitutam".

IX°- E certamente congregò, e celebrò questo importante Concilio nel
la nobile Terra di Monselice, Concilio ignoto a tutti gli Scrittori,
ed ommesso perciò nell'amplissima Collezione Veneta, Concilio, gli at-
ti del quale da noi per la prima volta vengono pubblicati nel fine del
Primo Volume di questa Storia. Sottostettero dunque per qualche tem-
po i Padovani alla scomunica, ed interdetto; "Alioquin ex tunc in Po-
testatem, Antianos, Consiliarios praedictos, et officiales, eorum,
et alios quoslibet per quos civitas regetur supradicta, excommunica-
tionis sententiam promulgare, dictumque Potestatem, ac eos etiam pro-
su inhabiles reddere ad dignitates saeculares, et officia quolibet,
et honores". Questa fu la prima pena; "Et insuper Potestatem, Antia-
nos, Consiliarios, et Commune praedictos generaliter, et specialiter
feudis omnibus, quae a quibuscumque ecclesiis, monasteriis, ac perso-
nis ecclesiasticis, saecularibus, ac religiosis tenent communiter,
vel divisim, (e questa è la seconda pena); Civitatem quoque praedic-
tam studii dignitate, privilegis, et indulgentiis omnibus eis, et eidem
Civitati super Studio ipso ab Apostolica Sede concessis". Questa è
la terza pena. Osservisi che allora si supponeva per cosa indubita-
ta, che lo Studio generale di Padova avesse avuta la fondazione, ed
i privilegi de' Sommi Pontefici, Siegue il Papa: "Nec non privare
Potestaria, Capitaneatu, et honore, et dignitate qualibet saeculari,
ita quod nullus in ipsius civitatis Potestatem, Capitaneum, eligit
possit, vel assumi, sive ad aliquod in ea officium exercendum".
Questa è la quarta pena. " Si quis aliquis ex eis recipere fortasse
praesumpserit, eo ipso sententiam excommunicationis incurrat, nec pos-
sit ulterius ad alterius civitatis, vel loci regimen assumi". Quinta
pena. "Universos quoque magistros et scolares alienigenas de civitate
praedicta prorsus expellere non postpones". E questa è la sesta
penale dichiarazione.

Quali tutte unitamente formano di quei tempi le rigorose circo-
stanze dell scomuniche, ed interdetti. In Ottobre dunque ricevette
il Legato ootali Pontifici comandi, e doveasi prima di fulminare le
censure, pregare, ammonire, esortare, minacciate, cosicchè sarà giun-
to il Dicembre dell'anno 1288 che pubblicato si sarà il termine prima

di essere scomunicati:" Civitas Paduae fuit a Papa Nicolao interdicta 301
cum tota dioecesi per dies quadregesimae". Così intesa la Mantissa
veniamo al 1289 in cui, e la scomunica, ed il controcilio vennero ese-
guiti, confermando le siffatte epoche da noi la cronachetta de' Reggi-
menti pubblicata dal Muratori.

X- Nel mese infatti di Giugno dell'anno segnato per commissione dal
Pontefice, unitamente al Legato, entrò per mediatore il Card. Pietro
Colonna, che dal Podestà di Padova Ottolinodi Mandello a nome suo, e
degli Anziani si riconosce per opportunissimo in tale ufficio, ed utile
per le Padovane vertenze. Questa lettera secondo il chiarissi Abbate
Gennari è datata nel mese di Giugno 1289. Trattavasi dunque allora di
accomodamento. Pietro Colonna trovavasi in Roma pochi mesi avanti
creato Cardinale, in quel mese perciò era compiuto già, e lebrato il
Concilio dal Legato Bonaventura. Dovea il Colonna esaminare le capi-
tolazioni del Sinodo, togliere, ed aggiungere quello, che più a lui
sembrato fosse opportuno, prima che il Sinodo stesso si confermasse dal
Papa, coem con altra Bolla esegui. Pietro Colonna fu presente in Pado-
va al primo foco suscitatosi nel 1282 ed alle emergenze funestissime,
che indi accaddero. Si chiama dal Podestà quel Cardinale alunno del-
lo Studio Padovano: " Si reverentis alumni votum perspicaciter intuemur
..... dum alumnus tam sedulus etc." Era infatti Pietro Colonna Cano-
nico Atrebatense, Scolaro in Padova nel 1282 e nel 1287 parimenti, es-
sendosi dottorato in Legge Canonica con grande solennità solamente ai
5 aprile 1288, cosicchè "propter conversationem vestram assiduam" era
al caso di ben combinare le parti, e le esigenze nel proposito, come
il fece.

XI- Comesso intanto al Card. Colonna l'incombenza di esaminare i Ca-
pitolari stabiliti per la pace, questi ne ammise molti, ne rigettò al-
tri, ve ne aggiunse, e moderò. "Nos, dice il Santo Padre, dilecto filio
nostro Petro de Columna Sancti Eustachii Diacono Cardinali remisimus,
oraculo vivae vocis, ut interponeret se ad reformandam concordiam in-
ter partes easdem, sive secundum tractatum jam habitum inter eos; si-
cut in quolibet alium, quem occasione discordiae supra praemissis
hactenus excitatas haberit, et contigerit, et futurum". Il Card. dun-
que Colonna era in Roma, ed a lui furono consegnati gli Atti Sinodali,
o sia Capitolari di pace per esaminarli, ottenuta avendo la facoltà
Apostolica di confermare tutto ciò, che fosse stabilito legittimamente
onestamente, e senza offesa della libertà ecclesiastica, siccome di cas-
sare, e rinvocare tutti gli atti fatti, o da farsi contro il Podestà,

Consiglio, Comune, Studion ed intera città di Padova dal Legato Apostolico. Non v'ha dunque a dubitare, che la Città di Padova, e lo studio stesso siano stati per qualche tempo interdetti, poichè vana sarebbe stata l'autorità concessa al Cardinale, "ut cassaret, et revocaret omnes, et singulos processus futuros, ac sententias latas per Archiepiscopum memoratum". Sembra però, che il medesimo Cardinale non siasi portato in Padova, giacchè i Sindici del Comune "cum mandatis sufficientibus" comparir dovevano alla di lui presenza per sottoscrivere il trattato di concordia. I Sindici dunque si portarono a Roma, presentarono il Trattato, in cui contenevansi molti Statuti, ed ordinazioni stabilite dalle parti, molte cose in questi riputò intollerabili in pregiudizio della libertà ecclesiastica, e queste le riprovò: "Invenit quod quaedam in eis intolerabile ecclesiasticae libertatis praejudicium continebant, illa prout decuit, reprobans et repellens omnino". molte altre cose pro honore pacis le lasciò, sinchè dalla Santa Sede sopra di queste opportunamente sarà provveduto, ed altrimenti giudicato, onde evitare innumerevoli pericoli, che erano imminenti, se ritornasse a vivere il dissidio. Tutto così composto, "auctoritate praedicta in hac parte sibi commissa etiam confirmavit".

XII- Confermati i Capitolari, rivate le sentenze, e d'assolti i Padovani dalla scomunica, ed interdetto, il Santo Padre colle sue lettere apostoliche confermò il Trattato medesimo Sinodale; "Tractatum inde confectum, et ejusdem Cardinalis Sigillo munitum, tenore praesentium confirmamus. Datum Urbe veteri quarto nonas Augusti Pontificatus nostri anno tertio, cioè alli 4 dell'Agosto 1290, nel qual giorno, ed anno, compimento si diede al gran dissidio. La Mantissa fa memoria di questo felice avvenimento colle seguenti parole" Statutum contra Clericos revocatum fuit per interpositionem Fratris Bonaventurae Ordinis Minorum Archiepiscopi Ragusini Anno Domini 1289". Per errore di amanuense nella Cronachette de' Regimenti si assegna la pace tra il Comune, ed i Chierici all'anno avanti. L'Ongarello poi all'anno 1289 scrive così: "Potestate D. Ottolino de Mandello de Mediolano compositio facta fuit inter Commune Paduae, et Clerum, mediante Fratris Bonaventurae Ord. Minorum Archiepiscopi Ragusini Apostolicae Sedis Legato, destructis omnibus Statutis conditis contra Ecclesiam libertatem, et nunquam renovandis vel consimilibus faciendis". Si assegna l'anno 1289 perchè in questo si cominciò l'accomodamento, quale veramente ebbe il suo compimento nel 1290 4 Agosto come la Bolla Pontificia, confermando il Sinodale Trattato, il dino

stra. Noi daremo le Bolle di Onorio IV° e tre di Niccolò IV e gli Atti Sinodali, tratti dal Codice 26 dell'Archivio Capitolare di Padova, e collazionati con simile esistente nell'Archivio della città. Quello è scritto da un autentico nel 1289 e questo del pari dagli antichi Statuti esemplato nel 1420. Questo concordato servì poi di norma ai provvedimenti, ed alle riformazioni successivamente fatte dalla Repubblica Padovana in questa materia nel 1291, nel 1295, 1297, 1298 ed a più oltre ancora, nelle quali sempre si nota: "Salvo quod in dicto Consilio non possit reformar aliquid contra libertatem Ecclesiae, vel aliquid quod sit controformam pactorum initorum inter Clerum, et Comune Paduae, nec contra Sententiam Ragusini". Ma se dalla Repubblica stessa si sono fatte delle leggi per gli ecclesiastici, per quanto al temporale riguardano, la Chiesa stessa Padovana, a norma de' cembali concordati, e con migliore opportunità, pensò a rimettersi in limitazioni più convenienti, e risarcirsi delle pesanti e gravi scosse ricevute per tanti dissidi, che per tanto tempo durando, tolta avevano la disciplina ecclesiastica. Il dotto, e zelante Vescovo Padovano Fr. Giovanni Giordano Sabellio Romano dell'Ordine de' Predicatori all'anno 1296 congregò un Sinodo, ed in esso si formarono molte Costituzioni, sinora inedite, che sole regolarono il Clero e la Città di Padova, fino che dall'Ildebrandino con qualche aggiunta si rinnovarono in altro Sinodo del Legato Apostolico Guido Cardinalé nel 1350 che Concilio Generale anche si disse, si celebrò di cui le Costituzioni, conformi all'altre sovraccennate, nella Collezione medesima per la prima volta si leggono pubblicate, non però gli Atti interessantissimi, che stanno appresso di noi, e nella Storia nostra Teologica si leggono.

XIII- Una riflessione per quanto spetta a' nostri Cavalieri Gaudenti, di piace ora di fare, ed è che tanta fu l'avversione ispirata nel popolo per tante leggi, e dissidi, che in Padova furono posti i Cavalieri nostri in vista assai vantaggiosa, onde per tutto quel tempo di trenta, e più anni, non poterono edificarsi Chiesa e Monastero in Padova e se lo fecero poi studiarono di chiamarsi con altro nome, onde da molti scrittori non si riconobbero, qualora s'incontrano nelle antiche Storie. Si appellavano Cavalieri dell'Arena, Frati di S. Maria dell'Arena, "Milites de Arena", "Fratres Sanctae Mariae de Arena", come nella seconda Parte si dimostrerà ad evidenza.